

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Appello nominale — Surrogazione di tre commissari per la legge di pubblica sicurezza — Continuazione della discussione — Articolo 77: adozione di emendamenti del senatore Demargherita e dell'Ufficio centrale; rigetto dell'emendamento del senatore Di Collegno Luigi — Gli articoli 77 e 78 riuniti in un solo e il 79 sono approvati — Articolo 80: osservazioni dei senatori Sclopis, Stara e Cibrario sopra emendamenti dei senatori Demargherita e Pinelli — Reiezione di quello del senatore Pinelli — Emendamento dei senatori Di Collegno Giacinto, Balbi-Piovera e Jacquemoud intorno al quale parlano i senatori Alfieri, Stara, Di Saluzzo Alessandro, De Fornari, Della Torre e Sclopis — Emendamento dell'Ufficio centrale — Osservazioni dei senatori Siccardi e Jacquemoud — L'articolo 80 è approvato colla modificazione dell'Ufficio centrale — L'articolo 81 è adottato cogli emendamenti dei senatori Di Pollone e Demargherita — Il senatore Jacquemoud propone un articolo intermedio — Emendamento del senatore De Fornari — Osservazioni dei senatori Sclopis, Pinelli e Alfieri — Reiezione dell'articolo e dell'emendamento — L'articolo 82 è soppresso in seguito a osservazioni del ministro dell'interno e dei senatori Di Collegno Giacinto, Di Pollone e Alfieri — Approvazione dell'articolo 83 — Il ministro delle finanze presenta un progetto di legge per la riunione dei debiti redimibili del 1849.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

PRESIDENTE. Non essendovi presente che un solo segretario, invito il senatore Della Valle a fare le funzioni di segretario provvisorio, a tenore del regolamento.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo dare conoscenza al Senato che valendomi dell'autorità conferita al presidente dall'articolo 21 del regolamento, ho surrogato ai commissari mancanti all'ufficio centrale per l'esame della legge di pubblica sicurezza i senatori Alfieri, Plezza e Giulio.

Non si può frattanto procedere alla discussione che è all'ordine del giorno perchè mancano alcuni senatori a completare il numero legale.

Si procede adunque all'appello nominale.

(Risultano mancanti i seguenti senatori):

Balduini — Bermondi — Billel — Blanc — Di Breme — Di Callabiana — Cataldi — Colla — Coller — Cristiani — D'Angennes — Deferrari — Della Marmora Carlo — Della Pianargia — Des Ambrois — Fantini — Frascini — Gallina — Gioia — Giulio — Jacquemoud — Maestri — Malaspina — Musio — Nigra — Oneto — Di Pamparato — Plana — Plezza — Quarelli — Di Rorà — Di San Marzano — Siccardi — Tornielli.

Questi nomi, a tenore del regolamento, saranno inseriti nella Gazzetta ufficiale.

Intanto il Senato è obbligato a sospendere le sue discussioni per la mancanza di quattro membri. Io debbo quindi chiamare l'attenzione del Senato sul prescritto dall'articolo 101 del regolamento così concepito:

« Tranne il caso di malattia, o di assenza dalla sede del Parlamento, per ragione di pubblico servizio, niun senatore può mancare alle tornate, senza averne dato preventivo avviso al presidente, e se l'assenza oltrepassi tre sedute consecutive, sarà richiesto un congedo dal Senato.

« Sarà tenuto conto, su di un registro particolare, di tutti i congedi accordati, non che di tutte le assenze avvenute, secondo il paragrafo precedente. »

Abbiamo già altre volte, con nostro rammarico, avuto occasione di notare il nome di parecchi nostri colleghi i quali sono mancati; fra questi molti vi saranno alcuni, i quali per tre volte hanno mancato senza che abbiano dato avviso al presidente di motivi tali da impegnare il Senato ad accordare loro un congedo; in conseguenza io credo di essere autorizzato a pubblicare nella Gazzetta i nomi di coloro che hanno in questo modo contravvenuto al prescritto dal nostro regolamento.

(La seduta è sospesa.)

(Alcuni senatori entrano nella sala.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Il Senato trovandosi in numero, si riprende la discussione della legge di pubblica sicurezza intralasciata all'articolo 77, così concepito:

« Coloro che vogliono uscire dallo Stato debbono preventivamente munirsi di passaporto all'estero, regolarmente spedito e vidimato.

« Le norme da seguirsi nella spedizione dei passaporti, e la loro vidimazione dalle autorità che ne saranno incaricate, le condizioni che riunir devono coloro che vogliono ottenerli, formano oggetto di regolamenti particolari.

« I diritti da pagarsi per i passaporti sono stabiliti per legge. »

DEMARGHERITA. Il primo alinea di quest'articolo 77 può dividersi in due parti.

Nella prima di esse si tratta di rimandare a regolamenti particolari la determinazione delle norme da seguirsi nella spedizione del passaporto, e loro vidimazione dalle autorità che ne saranno incaricate.

Non trovo che ridire su questa prima parte dell'articolo.

Veramente definire le norme da seguirsi nella spedizione dei passaporti, e la vidimazione delle autorità che ne saranno incaricate, non deve far soggetto di legge, e può essere senza inconvenienti rimandata a regolamenti particolari di pubblica sicurezza.

Ma l'articolo vuole eziandio rimandati alla definizione di regolamenti particolari le condizioni che riunir debbono coloro che vogliono ottenere i passaporti; pare a me che il determinare le condizioni, senza il cui adempimento non si possono ottenere i passaporti, non debba essere oggetto di regolamenti semplici, ma bensì di una disposizione di legge.

E tanto è vero che la cosa è così, che nel susseguente articolo si fece calcolo di determinare (sebbene l'espressione sia concepita in termini negativi) quali siano le condizioni da adempersi per ottenere i passaporti, dicendo la legge: « il passaporto potrà essere negato nei casi dalla legge espressi » indica quali siano le condizioni da adempersi per ottenere il passaporto medesimo.

E difatti la facoltà di trasferirsi fuori Stato essendo una facoltà naturale che debbe essere a tutti concessuta, fuorchè qualche ragionevole motivo non lo consenta e consigli a denegare questa facoltà, appare che le condizioni, il cui avveramento possa far luogo a negare la concessione del passaporto devono essere scritte nella legge come attinenti ad un principio, e non rimandare ad un regolamento, non potendosi con un semplice regolamento togliere o restringere entro certi limiti una facoltà che naturalmente, come dissi, ad ognuno compete.

Proporrei in conseguenza di sopprimere in questo primo alinea dell'articolo 77 le parole dicenti: « le condizioni che riunir debbono coloro che vogliono ottenerli; » fatta questa soppressione, il paragrafo sarebbe così concepito: « le norme da seguirsi nella spedizione dei passaporti e la loro vidimazione dalle autorità che ne saranno incaricate saranno oggetto di regolamenti particolari. »

SCLOPIS. Il signor senatore Demargherita ha esposta una osservazione che l'ufficio centrale intendeva di fare, secondando anche il suggerimento di uno dei nostri colleghi momentaneamente assente. È verissimo che il modo col quale è redatto l'alinea dell'articolo 77 non si coordina colle disposizioni complessive ed assolute dell'articolo 78; per conseguenza, anche per le cose ragionate dall'eloquente preopinante, l'ufficio centrale entra perfettamente in quelle vedute. Solamente si permette di aggiungere che crede che l'articolo sarebbe meglio ordinato quando di questi due articoli se ne formasse un solo; vale a dire, che il contenuto dell'articolo 78 entrasse come primo alinea dell'articolo 77.

Leggerò il contenuto di questi due articoli come sembrerebbero più opportuni all'ufficio centrale:

« Coloro che vogliono uscire dallo Stato debbono preventivamente munirsi di passaporto all'estero, regolarmente spedito e vidimato.

« Non potrà essere ricusato il passaporto per l'estero se non a persone dipendenti dall'altrui podestà, o che essendo soggette alla leva militare, non prestino la prescritta cauzione,

o a debitori falliti, od a complici di bancarotta, od a processati per ogni altra sorta di crimini o delitti.

« Le norme da seguirsi nella spedizione dei passaporti e la loro vidimazione dalle autorità che ne saranno incaricate formano oggetto di regolamenti particolari.

« I diritti da pagarsi per i passaporti sono stabiliti per legge. »

Quindi si potrebbe, come dicevo, comprendere tutte queste materie in un solo articolo; quando si voglia mantenere la divisione in due articoli, si potrebbe formare il primo della prima parte fino all'alinea che conterrebbe il disposto dell'articolo 78, e successivamente; e la seconda parte di tutto ciò che si riferisce ai regolamenti od al pagamento dei diritti.

DEMARGHERITA. Io mi associo di buon grado all'idea di riunire in un solo articolo il contenuto degli articoli 77 e 78; solo in questo caso mi permetterò d'osservare al Senato che nell'articolo 78, lasciato solo o riunito coll'articolo precedente, occorrerebbe, al mio avviso, di fare un'aggiunta. Laddove si parla di potersi ricusare il passaporto per l'estero alle persone dipendenti dall'altrui podestà, proporrei si aggiungessero queste parole: senza il consenso di coloro da cui dipendono; poichè la proibizione non è assoluta; è nell'interesse di quelli alla podestà dei quali è soggetto colui che domanda il passaporto. Allora è tolta ogni difficoltà.

SCLOPIS. L'ufficio centrale credeva che ciò s'intendesse, ma quando lo si stimò utile per amore di chiarezza, non ha nessuna difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dal senatore Demargherita.

DI COLLEGNO LUIGI. Prescrivendo, come si propone, la facoltà di ricusare i passaporti a quelli che sono indicati all'articolo 78, io credo che se ne tolgano molti che forse nel primo progetto di legge si volevano compresi. Prima stava ai regolamenti particolari il determinare le cautele; adesso non vi sarebbero altre cautele che quelle prescritte dall'articolo 78. Domando, se ad una persona gravemente sospetta di un delitto, e che perciò è probabile che più di qualsiasi altro cerchi di andare fuori di Stato, posto che non siasi ancora cominciato contro di essa il processo, e forse, rigorosamente parlando, non sia ancora processata, domando, dico, se non potrà l'autorità ricusarle i mezzi di evadersi dalle ricerche della giustizia?

SCLOPIS. L'idea di cui fu informato il progetto in cui partecipa l'ufficio centrale, si è di rispettare quella libertà che gli inglesi chiamano di *locomozione*, libertà talmente sostanziale, che in molti paesi diede luogo ad una dichiarazione esplicita, quale fosse un diritto inerente ai cittadini. Per conseguenza l'ufficio centrale crede che si debba andare molto a rilento nel determinare i casi ove si possa negare un passaporto.

L'onorevole senatore Di Collegno ci opponeva il caso in cui una persona gravemente indiziata di reato dimandasse il passaporto, e che si stimasse più opportuno il negarlo; quindi crede che si potrebbe lasciare qualche maggiore larghezza nella facoltà di negare il passaporto. Ma l'ufficio centrale pensa che, o si tratta di persone contro cui già siano accumulati tali indizi che si possa iniziare un processo, ed allora la giustizia iniziando il processo rivendicherà i suoi diritti, o si tratta soltanto d'indizio molto vago, di sospetto sfuggibile, ed allora l'ufficio centrale stima che il pericolo di lasciare un arbitrio il quale potrebbe trascorrere anche in vessazioni ingiuste debba anteporsi all'utilità che ci sarebbe alcune volte di fermare chi è indiziato dalla voce del pubblico, ma non è ancora come tale considerato dall'autorità giudiziaria. Per conseguenza trattandosi, come diceva, di uno dei

principii fondamentali di libertà che vogliono essere assicurati ai cittadini, l'ufficio ha creduto che meglio fosse il contenersi nei limiti proposti.

PRESIDENTE. Io debbo chiedere in primo luogo al Senato se stima che gli articoli 77 e 78 si uniscano e formino un solo.

(Il Senato assente.)

Ciò posto, leggerò il primo paragrafo. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

§ 2, che nel progetto dell'ufficio centrale era articolo 78.

« Non potrà essere ricusato il passaporto per l'estero se non a persone dipendenti dall'altrui podestà, o che, essendo soggette alla leva militare, non prestino la prescritta cauzione, o a debitori falliti, od a complici di bancarotta, od a processati per ogni altra sorta di crimini o delitti. »

STARA. Proporrei che alle parole, *od a processati*, si sostituissero le seguenti: *od a coloro che si trovano sotto processo*.

PRESIDENTE. Vi sono altri emendamenti da discutersi prima.

Vi è l'emendamento Demargherita, il quale consiste nello aggiungere alle parole, *a persone dipendenti dall'altrui podestà*, queste: *senza il consenso di coloro da cui dipendono*.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

STARA. Io vorrei che invece di dire *processati* si dicesse: *che si trovano sotto processo*; perchè la parola *processati* pare che si riferisca a coloro che lo furono già, e che forse hanno già scontata la loro pena. Con questa parola nell'articolo forse si crederebbe che non possa più ottenere il passaporto posto che sia in circostanze di doverlo richiedere; ed è perciò che per togliere ogni dubbio crederei che il mio emendamento sarebbe a proposito.

PRESIDENTE. L'emendamento Stara consisterebbe nel sostituire alla parola *processati* queste: *coloro che si trovano sotto processo*.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Avvi un terzo emendamento del senatore Luigi di Collegno, il quale vorrebbe...

DI COLLEGNO LUIGI. (*Interrompendo*) Domando la parola per dire che se non v'ha una ragione manifesta io non potrei accettare l'articolo come è nel progetto dell'ufficio centrale; e giacchè non vi è il ministro degli interni, interrogo se il signor ministro di grazia e giustizia crede che non vi sia difficoltà ad accettarlo.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di osservare all'onorevole senatore preopinante, che se vi sono (come già fu avvertito dal relatore dell'ufficio centrale) degli indizi gravi che abbiano vero e positivo fondamento, è impossibile che al momento in cui si domanda il passaporto la giustizia non abbia già istituito un processo; almeno per ciò che concerne l'esistenza del reato. Questo processo naturalmente comprenderà nella generalità tutti gli individui intorno ai quali vi sono sospetti gravi di reità o complicità, di modo che l'articolo come è concepito mi pare soddisfi bastevolmente alle esigenze della giustizia.

Se poi si tratta d'indizi talmente lievi, per cui la giustizia, allorchè si domanda il passaporto, sia rimasta del tutto inoperosa, allora io credo che il rifiutare il passaporto per un semplice sospetto non grave, nè abbastanza creduto, o per

indizi di circostanze vaghe, sarebbe portare la vigilanza troppo oltre a pregiudizio della libertà di locomozione. Quindi io mi associerei al progetto dell'ufficio centrale.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Per appoggiare l'emendamento del senatore Luigi di Collegno unicamente io ho chiesto la parola. La mia osservazione che sottopongo al Senato si è che la società ed il Governo hanno il diritto della loro conservazione; e quindi se v'ha sospetto di delitto contro la proprietà, o di macchinazione contro il Governo, è giusto che si possa rifiutare il passaporto.

In tal caso io dico che il Governo anche con un processo non iniziato è in diritto di negare un passaporto, e credo che in tali circostanze lo negherà, e farà bene a negarlo; ma allora si griderà all'arbitrio; quando invece si potrà agire in forza di disposizione di legge, si sfuggirà a tale rimprovero, e si otterrà meglio lo scopo che ci proponiamo nell'interesse della pubblica sicurezza.

STARA. Il caso temuto dall'onorevole preopinante succede raramente; invece l'evitare il pregiudizio che ne verrebbe, qualora non si ammettesse per legge l'eccezione che si vuole, potrebbe avere un'estensione grandissima, e portare dei pregiudizi gravissimi alla libertà individuale.

Quindi mi pare che sia opportuno cansare il male reale a fronte del male temuto remotissimo. Il semplice sospetto non basta; ed è perciò che io opinerei di mantenere la redazione proposta dall'ufficio centrale.

CERRARIO. Farò solo osservare che in molti casi la domanda stessa del passaporto può costituire, unitamente agli indizi lievi, un indizio grave di reato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Luigi di Collegno.

(Non è approvato.)

Metto adunque ai voti il paragrafo secondo della legge, che corrisponde all'articolo 78 della prima redazione.

Chi approva il secondo paragrafo, voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggerò il paragrafo terzo. (*Vedi sopra*)

Il senatore Demargherita ha proposto che le parole « Le condizioni che riunir devono coloro che vogliono ottenerli » siano cancellate dall'articolo.

Essendo questa correzione già stata appoggiata, chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

Metto perciò ai voti il terzo paragrafo così emendato.

Chi approva, si levi.

(È approvato.)

Ora viene il quarto paragrafo. (*Legge — Vedi sopra*)

Chi approva il quarto paragrafo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ora ai voti i due articoli 77 e 78, che ne formano un solo.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 79:

« Le domande ed istanze contro le autorità per ricusazione di passaporto saranno inoltrate al Consiglio d'intendenza generale della divisione, il quale pronuncierà definitivamente su di esse. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 79, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Viene in seguito l'articolo 80 così concepito:

« I viaggiatori che per qualunque punto di frontiera vogliono entrare nello Stato devono essere provveduti di passaporto in ogni sua parte regolare, firmato dal ministro o agente consolare del re, residente nel luogo da cui provengono, o se ivi non risiede alcun regio rappresentante, firmato da uno dei ministri od agenti consolari del re, pel paese della cui residenza il viaggiatore risultasse aver transitato.

« Devono inoltre i viaggiatori alla frontiera sottoporre il passaporto alla vidimazione dell'uffiziale che ne fosse incaricato, o del comandante la prima stazione dei carabinieri. »

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita.

DEMARGHERITA. Domando la parola per indirizzare una richiesta all'ufficio centrale sulla parola *viaggiatori*.

Chiederei se sotto il nome di viaggiatori s'intenda una data classe di persone separata dalle altre, oppure se l'ufficio centrale pensi che si debba indistintamente a tutti proporre la disciplina da osservarsi per entrare nello Stato, siano essi viaggiatori, o non, siano regnicoli, ovvero stranieri. Posto il caso che sotto il nome di viaggiatori s'intendesse una specifica classe d'individui, parrebbe a me più opportuno che si dicesse in forma generale « ogni persona che vuol entrare nello Stato debbe essere sottoposta a queste discipline che la legge stabilisce. »

SCLOPIS. L'intendimento dell'ufficio centrale si è che sotto il nome di viaggiatori s'intendano tutte le persone che viaggiano, e che essendo al di fuori vogliono venire al di dentro dello Stato. Quello si è l'intendimento dell'ufficio. Se per altro si crede più chiara locuzione di dire *ogni persona*, l'ufficio non ha nessuna difficoltà che si ammetta questa diversità di locuzione, la quale entrerebbe anche nella sua intenzione.

STARA. Siccome coloro che vogliono entrare devono viaggiare, ne viene di conseguenza che è ai viaggiatori che il legislatore s'indirizza. Del resto poi non c'è difficoltà.

PINELLI. Faccio presente il pericolo che vi sarebbe nella intelligenza indicata dall'ufficio centrale, ed è che chiunque per qualunque circostanza si trovasse fuori dello Stato, non potrà fare il ritorno in patria; perchè se s'intende sotto il nome di viaggiatore chiunque possa essere nel caso anche di una momentanea assenza oltre la frontiera dello Stato, lo assoggetterebbe ad un inconveniente gravissimo. Io proporrei che ciò fosse limitato soltanto agli stranieri, e che per conseguenza si sostituisse la parola *stranieri* alla parola *viaggiatori*, la quale parola *stranieri* raggiunge meglio il senso della legge.

STARA. La Commissione si è già fatto carico di quelli che abitano alla frontiera; alla frontiera vi è un uso ricevuto secondo il quale queste persone che vanno e vengono non sono sottoposte a tutti questi regolamenti.

Si trattò nel seno della Commissione se si dovesse per legge stabilire quest'eccezione; ma si è creduto più conveniente di continuare come per l'addietro, e di non farne oggetto di speciale articolo di legge.

Se poi si vuole generalizzare la cosa e alludere ad altri che a quelli che abitano la frontiera, allora la legge deve contemplare anche queste persone dovunque vengano, ancorchè siano dello Stato, quando vengano dall'estero.

Dunque, o si tratta di coloro che abitano sulle frontiere, o vi è già un uso secondo il quale, se godono tali agevolzze, queste continueranno ad essere in vigore, senza che di essi se ne formi un oggetto di legge; o si tratta di altri, e allora la legge li contempla tutti, e tutti devono essere assoggettati a queste norme per poter entrare negli Stati.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non può parlare che per isvolgere il suo emendamento.

Visone due emendamenti in ordine a quest'articolo: con uno vorrebbe fare un'eccezione alla legge, riducendo le cautele ai soli viaggiatori stranieri; l'altro è del senatore Demargherita, il quale non è così un'eccezione come una spiegazione dell'articolo cui si riferisce.

Io debbo in primo luogo domandare se l'emendamento Pinelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

PINELLI. Il mio emendamento era principalmente per non sostituire alla parola *viaggiatori* le parole *ogni persona*.

PRESIDENTE. Quello non è emendamento.

PINELLI. Proporrei la parola *stranieri*.

PRESIDENTE. Allora è emendamento.

SCLOPIS. È necessario che ci formiamo un'idea ben esatta della posizione dei cittadini nell'interno dello Stato, e di quella dei cittadini all'estero. Sicuramente nello interno dello Stato si deve accordare la massima facilità; ma per i cittadini che si trasferiscono all'estero è necessario anche che si eserciti nell'interesse della sicurezza dello Stato una vigilanza dai nostri agenti diplomatici e consolari che risiedono in quei diversi paesi.

È certamente con quest'intenzione che si è voluto che un cittadino il quale è uscito dallo Stato con passaporto, ritorni col suo passaporto vidimato dalle autorità, le quali sono incaricate in certi casi di tener d'occhio all'andamento de' nostri che viaggiano all'estero. Ecco il perchè l'ufficio centrale non potrebbe accettare la proposta del senatore Pinelli, la quale avrebbe per oggetto di restringer quest'obbligo del passaporto per i soli stranieri. Bisogna insistere sull'interesse che vi ha, che quando un cittadino munito di passaporto regolare dello Stato, esce dallo Stato, faccia constare della sua presenza all'estero presso gli agenti del Governo, e quindi ne riporti la vidimazione prescritta in quest'articolo. Io credo che facendo altrimenti si pregiudicherebbero le ragioni della sicurezza pubblica dello Stato. La tutela poi che gli agenti diplomatici del Governo debbono esercitare all'estero a pro de' nostri regnicoli, esige che in corrispettivo vi sia quella certa dipendenza la quale, anzichè di soggezione, deve essere per lui di provvida tutela.

STARA. Aggiungerò ancora un'altra osservazione a quelle già luminosamente svolte dal preopinante, ed è questa: se uno della Savoia esce dalle sue frontiere e rientra per quelle di Genova da Sarzana, come sapranno le autorità di Sarzana che egli appartiene allo Stato, se non è munito delle carte che giustificano l'identità della persona? Ora, questa persona bisognerà lasciarla passare? Mai no. Questa persona bisognerà trattenerla, perchè non ha le carte, perchè non si sa se sia dello Stato, e perchè è impossibile di conoscere tutti i cittadini ad ogni angolo della frontiera. Quale sarà la conseguenza allora? Essa sarà assai peggiore per chi non è munito delle carte, perchè non essendo cognito, naturalmente dovrà essere trattenuto.

Per le sovra espresse ragioni tanto vale che stia fermo il disposto della legge, secondo la quale anche un cittadino che si presenti alle frontiere per rientrare negli Stati deve essere munito delle carte che lo giustificano veramente tale.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta; ella ha già parlato due volte, ed io non posso accordarle di parlare senza interrogare il Senato se voglia accordargliela.

Mi spiace di dover fare queste osservazioni, ma io debbo essere rigoroso nell'osservare il regolamento.

(Il Senato accorda la parola.)

PINELLI. Io aveva principalmente chiesto qual era la ragione a cui intendeva di attenersi l'ufficio centrale.

Se si dà un'ampliamento maggiore al senso delle disposizioni, altera veramente, secondo il parer mio, troverei degli inconvenienti anche a fronte delle spiegazioni date.

Non vi è effettivamente nella legge disposizione, la quale distingua la posizione di colui che si reca altrove, e forse con premeditato disegno, sottraendo la sua persona al sindaco od all'autorità, od anche a quella specie di protezione che si deve esercitare all'estero dal rappresentante dello Stato, e di colui che per circostanze affatto particolari potesse trovarsi nel caso (per relazioni che esistono frequentemente) di ripatriare.

Ora sostengo che non bisogna mettere un cittadino nella situazione di trovarsi così in contrasto con una legge che assolutamente gli precluderebbe l'adito a rientrare in seno della sua famiglia, ed è perciò necessario che la redazione sia tale che manifesti quest'idea.

Io non contendo sul merito delle ragioni svolte a nome dell'ufficio centrale, ma dico solamente che esso deve procurare che non si vada agli estremi per raggiungere questo scopo.

SCLOPIS. L'ufficio ha già dichiarato che crede che le parole *viaggiatore ed ogni persona* suonino lo stesso. L'ufficio ha già spiegato i motivi per cui pensa che non si debba lasciare libero l'accesso dall'estero ai cittadini, i quali, usciti con passaporto, vorrebbero rientrare o senza, o con passaporto non vidimato dagli agenti diplomatici e consolari dei paesi per cui hanno transitato.

In questa parte l'ufficio non si potrebbe smuovere dalla sua prima convinzione. Si tratta unicamente di mantenere quelle facilità che nei paesi di frontiera si fanno per il trapasso degli abitanti con carte di minore apparenza, ma di eguale qualità e di eguale certezza, e allora crede l'ufficio centrale che anche stando la disposizione come fu concepita, non si tolga questa reciproca facilità.

Qualora poi si pensasse di fare un'addizione per questo semplice caso, di mantenere quelle misure che si accordano per il facile trapasso alla frontiera, alle persone che stanno da una parte e dall'altra, sul margine, diremo così, dell'uno e dell'altro Stato, allora formolandosi quell'emendamento, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di accettarlo in massima, ma si riserva di fare le osservazioni opportune di redazione affinché con quest'aggiunta non venga ad infievolirsi il principio essenziale che si è stabilito.

CENAMARO. Io non ripeterò le ragioni che si sono già dette dall'ufficio centrale per dimostrare al Senato la convenienza di respingere la sostituzione della parola *stranieri* a quella di *viaggiatori*; ma bensì avrò l'onore di far riflettere come sia molto più conveniente conservare la parola *viaggiatori*, e non sostituirvi la locuzione, *ogni persona o qualunque persona*, e precisamente temerei che in questo secondo caso si venissero a ledere quelle facilità che si usano per quelli dei nostri connazionali, i quali abitano presso le frontiere. Uno che da San Martino Ticino va al mercato a Pavia e ritorna, è conosciuto, e può passare liberamente andando e ritornando. Uno che da Thonon vada a Losanna, uno che da St-Julien vada a Ginevra trova la medesima facilità. Ma la troverà quando si conservi la parola *viaggiatori*? Se l'andare per fare i propri affari una mezza giornata, tornando nel giorno stesso, e all'indomani mattina da un luogo così vicino non costi-

tuisce alcuno per viaggiatore, mi sembra che il sostituire alla parola *viaggiatori* la frase *ogni persona*, mi sembra, dico, che questa nella sua rigorosa universalità possa pregiudicare grandemente l'interesse delle popolazioni vicine alle frontiere.

STARA. Domando la parola per richiamare l'attenzione del Senato a quanto l'ufficio centrale già aveva avuto l'onore di rassegnare al Senato stesso nel suo rapporto. Così si esprimeva la Commissione in proposito dell'articolo 144 che, come il Senato avrà avvertito, contiene appunto questa eccezione, cioè è così concepito:

« Art. 144. Coloro che vogliono sortire dallo Stato debbono preventivamente munirsi di passaporto all'estero regolarmente spedito e vidimato, salve le facilitazioni che fossero adottate per reciprocità a vantaggio degli abitanti limitrofi della frontiera.

« Le norme da seguirsi nella spedizione dei passaporti, e la loro vidimazione dalle autorità che ne saranno incaricate, le condizioni che riunir devono coloro che vogliono ottenerli e l'ammontare dei diritti relativi a pagarsi, formano oggetto di regolamenti particolari. »

A questo proposito così ragionava la Commissione:

« Solamente nell'articolo 144 vedesi aggiunta una riserva espressa delle facilitazioni reciproche invalse fra gli abitanti degli estremi confini.

« La Commissione prescinderebbe da quest'aggiunta, non già che intenda escludere quelle agevolezze talvolta indispensabili e sempre utili; ma perchè trattandosi di consuetudini, anziché di diritti derivanti da leggi scritte, ha creduto che potrebbero continuare a sussistere senza aver d'uopo d'espresa conferma, e che meglio fosse di conservare il primitivo loro carattere. »

Il Senato sentirà il peso di queste ragioni, e nella sua saviezza delibererà se convenga o no adottare il sentimento della Commissione.

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita.

DEMARGHERITA. Comincio dall'osservare che io non mi sono limitato, nè ho inteso nemmeno di limitarmi ad una semplice osservazione; ma le mie parole si conducevano ad un emendamento della legge, vale a dire, a sostituire le parole: *coloro che per qualunque punto entrano nello Stato* alla parola *viaggiatori*.

Le ragioni per cui mi pare doversi allargare la legge e comprendere tutti indistintamente quelli che per qualunque punto di frontiera vogliono introdursi nello Stato furono già da me a sufficienza, cred'io, esposte.

Solo aggiungerei che la parola *viaggiatori* per sè considerata non ha un senso così fisso e determinato che non si possa in certi casi dubitare se un tale sia o no nel vero e proprio senso del vocabolo *viaggiatore*.

Aggiungerò che l'intitolazione della legge stessa potrebbe fornire materia a dubbi.

Il progetto ministeriale aveva intitolato questa sezione: *Dei viaggiatori, viandanti e forestieri*. Ora dunque esiste una differenza tra viaggiatore e viandante. La Commissione riformando il progetto di legge ministeriale, ha intitolato questo capo terzo: *Dei viandanti e forestieri*, e conseguentemente ha soppresso la parola *viaggiatori*. Quindi si potrebbe dubitare quale sia il significato che si volle dare alla parola *viaggiatori* e alla parola *viandanti*. A me pare che quando la locuzione usata nella legge può dar luogo a qualche dubbio, sia meglio torla; e se veramente il Senato opina che tutti coloro i quali entrano nello Stato, siano cittadini, siano fore-

stieri, debbano sottoporsi alla disciplina stabilita dalla legge, come a me pare conveniente e di interesse generale, non si deve avere difficoltà di adottare quel vocabolo il quale esprime più nettamente quest'idea generale.

Quanto poi alla facilità da usarsi a coloro i quali vivono in paesi di frontiera, siccome la legge generale non ha mai tolto per lo passato l'uso di tale agevolezza, così non la toglierà in avvenire, tanto più non facendosene caso nella legge, e molto più ancora quando nella relazione della Commissione si è fatto cenno di questa agevolezza, di questo caso eccezionale, e si emise apertamente l'idea di non volerla torre colle discipline da osservarsi per coloro che vogliono entrare nello Stato, appartengano o non appartengano allo Stato medesimo.

Conchiudo perchè alla parola *viaggiatori* si sostituisca la parola *coloro*.

STARA. La Commissione non avrebbe difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Demargherita.

BALBI-PIOVERA. Non prendo la parola coll'intenzione di discutere sulle parole *coloro* e *viaggiatori*. Ma a me pare che una legge nuova deve essere esattamente stabilita, e non possa, come ebbe l'intenzione di fare l'ufficio centrale, passare sotto silenzio le facilità da usarsi a riguardo degli abitanti limitrofi delle frontiere. È bensì vero che l'uso può prevalere, ma io credo però che un tal silenzio potrebbe occasionare rigori nocivi a quei cittadini medesimi che abitano presso la frontiera. Io propongo dunque che in questo caso si aggiungano al presente articolo alcune parole con cui si stabilisca che le agevolanze da usarsi verso di questi abitanti debbano formare oggetto di regolamento particolare.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che l'emendamento fosse scritto.

BALBI PIOVERA. Sarebbe concepito in questi termini: « Le persone che abitano alla distanza di due miriametri dalla frontiera, e che abitualmente vanno da un paese all'altro, formeranno oggetto di un regolamento particolare.

JACQUEMOUD. Je désirerais proposer un amendement.

PRESIDENTE. A quel article?

JACQUEMOUD. A l'article qui est en discussion. Cet amendement, qui formerait un troisième paragraphe dans l'article 80 est ainsi conçu:

« È autorizzato il Governo a fare per decreti reali eccezioni a queste disposizioni, nei luoghi d'acque termali e minerali durante la stagione delle acque e nei paesi che sono nel circondario di sei miriametri dalla frontiera. »

J'aurai l'honneur de développer les motifs de mon amendement, lorsque monsieur le président voudra bien m'accorder la parole.

PRESIDENTE. Come avevo già avuto l'onore di notare, l'emendamento del senatore Pinelli, come contenente una eccezione formale alla legge, scostandosi più di tutti gli altri dal contesto della legge, deve avere la priorità di votazione. Metto dunque in primo luogo ai voti l'emendamento, cioè, se alla parola *viaggiatori* debba aggiungersi quella di *stranieri*.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Il secondo emendamento è quello del senatore Demargherita, il quale dapprima aveva proposto che invece di *viaggiatori*, si dicesse *ogni persona*, quindi ha creduto di poter meglio suggerire che si dicesse *coloro i quali*.

Chi approva simile seconda versione, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Vi è ancora un altro emendamento del senatore Di Colle-

gno Giacinto, il quale vorrebbe che l'obbligo imposto nell'alinea di quest'articolo per la presentazione del passaporto fosse limitato alla condizione di essere richiesto.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti quest'emendamento.

DI COLLEGNO GIACINTO. Se vogliono che io lo sviluppi...

Varie voci. Sì! sì!

DI COLLEGNO GIACINTO. Il mio scopo è semplicemente di far sì che lo straniero che arriva e che forse non conosce tutti i nostri regolamenti interni, potendo facilmente contravvenire ai medesimi, per conseguenza io vorrei che non fosse obbligato a presentarlo se non richiesto.

ALFIERI. Appoggerò l'emendamento proposto dal mio amico il senatore Di Collegno, anche in un altro senso, per rimediare, cioè, a quanto si trova di eccessivo nelle disposizioni della presente legge.

Infatti, se si lascia nell'arbitrio dell'autorità di polizia di richiedere la presentazione del passaporto, essa lo richiama quando è persona che non conosce, e quindi potrà in questo modo usare le stesse facilità che si usavano per lo passato a quelle persone che trascorrono le frontiere unicamente in vista dei loro affari, e che sono da lei conosciute.

Io preferirei questo modo a quello proposto dall'onorevole collega il senatore Balbi-Piovera, nel quale ravviso (e credo concorra con me l'ufficio centrale), ravviso, dico, alcuni inconvenienti, e principalmente nella sua limitazione, poichè chi trapassa le frontiere potrebbe andare non al mercato vicino, non nei luoghi solamente coi quali i suoi affari lo mettono più particolarmente in relazione, ma da un punto estremo all'altro estremo; così non troverei nessuna garanzia, o almeno non troverei sufficiente garanzia nelle espressioni che propone di introdurre nella legge, quella, cioè, di abituale comunicazione, poichè difficilmente si può stabilire quale sia il grado di abitualità sufficiente lo quindi crederei più sano di mantenere una riserva nella legge, la quale sarebbe usata dagli agenti delle autorità in conformità dei regolamenti da emanare.

BALBI PIOVERA. Quando ho messo nel mio emendamento di farne oggetto di un regolamento particolare, era appunto perchè potesse il Governo fissare le circostanze in cui gli abitanti limitrofi delle frontiere possono transitarle senza incontrare la rigorosa osservazione ed obbligazione dei passaporti.

Del resto, purchè nella legge sia provveduto in modo che questi abitanti lungo le frontiere non possano essere colpiti dal rigore della legge medesima, io non ho difficoltà a cambiare il mio emendamento.

Io credo che l'emendamento Jacquemoud potrebbe fondersi perfettamente col mio, tanto più che il medesimo può servire ancora per la frontiera del Lombardo-Veneto ed altri siti. Purchè però si stabilisca che il Governo debba con un regolamento particolare fissare le agevolanze richieste in simili circostanze. Ma è mio convincimento che sarebbe pernicioso il lasciare nell'arbitrio delle autorità locali delle frontiere di vessare gli abitanti limitrofi.

PRESIDENTE. Il marchese Alfieri parmi abbia in mira di proporre che in luogo dei due emendamenti ossia aggiunte dei senatori Balbi-Piovera e Jacquemoud, si faccia cenno di questa limitazione nella legge con parole generiche, vale a dire, che le facilitazioni da usarsi agli abitanti dei paesi di frontiera debbano essere oggetto di uno speciale regolamento.

Il senatore Balbi-Piovera ha già aderito ad una redazione così concepita; domando se il senatore Jacquemoud vi acconsenta.

JACQUEMOUD (*Interrompendo*). Cet amendement ne remplit pas le but que je me propose.

ALFIERI. Io ho appoggiato l'emendamento del senatore Giacinto Di Collegno, considerando che in questo modo rimaneva riservato al Governo il provvedere a che le facilità usate pel passato si potessero usare ancora in avvenire. E che il Governo, dando istruzioni a' suoi agenti perchè non domandino passaporti alle persone che abitano le frontiere, e che sono soliti a recarsi per continui loro bisogni ai mercati esteri. Questi continuerebbero di fatto a godere degli stessi vantaggi senza incorrere nelle prescrizioni troppo assolute della presente legge.

PRESIDENTE. Distinguo l'emendamento Collegno dai tre altri che ora sono stati oggetto di discussione.

L'emendamento del senatore Di Collegno vuole che non vi sia obbligo di presentare il passaporto se tal carta non viene richiesta. Egli suppone adunque ed ammette già la regola generale dell'obbligo di presentare i passaporti; e vorrebbe solo temperarne la portata dicendo che non sia quest'obbligo se non per coloro che ne sono richiesti.

Questa materia è tutt'affatto separata dalla materia eccezionale di cui si è parlato.

Io volevo perciò mettere ai voti in prima l'emendamento Collegno, perchè sopra questo oggetto di regola generale si chiarisse l'intenzione del Senato.

La materia che riguarda gli emendamenti Balbi-Piovera e Jacquemoud e le osservazioni fatte dal senatore Alfieri appartengono a tutt'altro argomento, cioè al favore di cui si possano tenere per meritevoli i paesi di frontiera; ed a quello di cui si vorrebbero privilegiare gli accorrenti alle acque termali. Il primo favore era proposto dal marchese Balbi, il secondo dal barone Jacquemoud. Quanto al marchese Alfieri pareva a me che proponesse. . .

ALFIERI (*Interrompendo*). Io non propongo niente, mi associo all'emendamento.

PRESIDENTE. Sarebbe stato meglio allora il lasciarmi porre ai voti l'emendamento del senatore Collegno, come era mio intendimento, per procedere ordinatamente (*Interruzioni*).

ALFIERI. Io intendo appoggiarlo, e non potevo farlo altrimenti che domandando la parola. . .

STARA Io mi farei lecito di osservare. . . (*Interruzioni continuate*)

Mi farei lecito di osservare due cose: primo, che si avrà con ciò? Si avranno le discipline attualmente e continuamente ricevute, essendo in uso, secondo le discipline attuali, che chiunque dall'estero si presenti alla frontiera deve farlo vidimare, e bisogna che, internandosi, quando è richiesto, faccia risultare che il suo passaporto fu vidimato. Altrimenti uno che viene a Torino presenterà il suo passaporto, ma dove sarà esso stato vidimato?

Questa vidimazione si richiede in secondo luogo per molte e molte ragioni, e fra le altre, perchè si sappia fin da quel punto chi è colui che entra nello Stato, la qual cosa può interessare il Governo per molti e molti riguardi. . .

DI COLLEGNÒ GIACINTO (*Interrompendo*). Io non intendo per nulla che il viaggiatore debba o possa esimersi dal presentare il passaporto; voglio soltanto che gli sia richiesto, perchè, se un viaggiatore non conoscendo le nostre leggi, passa la frontiera senza che gli si domandi il passaporto, non si trovi aver contravvenuto alle leggi se, arrivando in Gi-

nebra, non ha ancora fatto vidimare il passaporto a Saint-Julien.

STARA. Faccio ancora un'osservazione. Come si potrà conoscere se un forestiero si sia introdotto in modo regolare quando dal suo passaporto non si conosce dove, nè come sia entrato? Io pongo il caso di colui il quale non pel ponte di Beauvoisin, ma nei luoghi inabitati si inoltra e percorre quasi tutto lo Stato e non fa mai vidimare il suo passaporto. Se gli verrà domandato perchè il suo passaporto non fu vidimato, risponderà: perchè non me l'han domandato. Ma in fatto non è perchè non glielo han domandato, ma perchè furtivamente s'introdusse. Dunque, se dal primo punto in cui entra negli Stati non fa risultare della sua entrata non si verrà mai ad ottenere lo scopo che la legge si è prefisso con questa prescrizione.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io credo che si debba mantenere quest'obbligo della vidimazione. So che quando io comandava il corpo dei carabinieri reali si presentavano molto frequentemente questi casi; d'altronde in quasi tutti gli Stati d'Europa vi è questa prescrizione di vidimazione, senza la quale la polizia non può ottenere lo scopo che si promette coi passaporti.

DE FORNARI. Domando la parola

DELLA TORRE. J'appuie les observations de l'honorable sénateur De Saluces. Les carabiniers en voyant cela dans la loi, pourraient croire que la chose est laissée un peu à leur discrétion, et ce serait dangereux, car cela amènerait des abus. Les observations du sénateur Stara sont vraies; un homme parcourt le pays, vous n'avez aucune preuve contre lui; vous écrivez à Saint-Julien, on vous répond: nous ne rappelons pas avoir vu cet homme; cependant cet homme soutient qu'il a passé par là. Je ne connais pas de pays en Europe où cette règle de présenter les passaports n'existe pas. Nous vivons dans un temps où il est prudent de faire une règle semblable.

DE FORNARI. Mi era proposto di fare un'interpellanza sul soggetto stesso che ha formato oggetto dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Collegno, perchè mi rimaneva un dubbio appunto sopra la sorte di quel forestiere, il quale, non informato di questa legge, e non richiesto del passaporto, inoltrandosi, sarebbe rimasto forse compromesso senza sua colpa; domanderei quindi all'ufficio centrale: quale sarebbe la condizione di questo viaggiatore forestiere? Se egli si troverà imputato ed anche punito? se ad essere tutt'almeno respinto alla frontiera? quale sarebbe la conseguenza di una tal circostanza?

Io comprendo benissimo gli'inconvenienti e gli abusi che possono nascere dal lasciar troppa libertà e d'introdursi per punti non guardati o furtivamente nello Stato; ma per questo pare non si debba dimenticare i riguardi che si devono ai forestieri non esperti, i quali, non essendo loro richiesto il passaporto mentre oltrepassano la frontiera, arrivano nell'interno e poi si trovano compromessi senza colpa. Io vorrei che fosse al coperto da disgustose vicende l'onesto e fidente viaggiatore il quale non è richiesto del passaporto per negligenza invece degli agenti a ciò preposti.

DELLA TORRE. Je crois pouvoir répondre en peu de mots à la question. Cela dépend de la position du voyageur. Un homme arrive dans une voiture publique; il dit: j'ai fait la route de telle façon et on ne m'a pas demandé mon passeport. S'il est vrai qu'il a fait la route comme il l'indique, il a raison, mais s'il est venu en fraude, s'il ne peut pas donner d'indications sur la manière dont il a voyagé, alors nous avons la preuve que c'est un homme à surveiller. S'il n'a

passanti, l'autorité est en faute, et on ne peut pas punir le voyageur parce qu'un carabinier n'aura pas rempli son devoir; si, au contraire, il n'est pas venu par le pont de Beauvoisin, par St Julien, on l'arrêtera ou on le surveillera selon les circonstances.

DI SALIZZO ALESSANDRO Certo è che i carabinieri che sono sul Moncenisio non possono stare tutta la notte fuori; ed in questo caso i conducenti, i viaggiatori si fermano sino alla mattina. Ora, stabilendo soltanto 24 ore per la vidimazione, mi pare che sia impossibile.

STARA. Faccio una semplice osservazione, e dirò che in tutti i paesi dove v'è l'obbligo di presentare il passaporto, in tutti v'è pur quello della consegna. O non vi è bisogno di passaporto, come in Svizzera, ed allora naturalmente non vi ha bisogno di vidimazione. Ma in tutti i paesi in cui per introdursi è necessario di avere il passaporto, è pure necessaria la vidimazione; anzi in alcuni paesi è talmente estesa questa vidimazione, che in ogni luogo, in ogni città bisogna far vidimare il passaporto dall'autorità locale; in altri luoghi, come in Francia, basta che sia vidimato in un luogo solo.

DI COLLEGO GIACINTO. Faccio semplicemente osservare all'onorevole preopinante che vi sono molti paesi dove vi è l'obbligo del passaporto, e non vi ha obbligo della consegna, per esempio l'Inghilterra, dove non vi è l'obbligo di presentarlo alla frontiera.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole preopinante che quel tale forestiero potrebbe correre il paese senza aver presentato il passaporto, noterò che le autorità, in virtù della legge, hanno sempre facoltà di domandare il passaporto. La società è egualmente guarentita, e la presentazione del passaporto alla frontiera, se esso è regolare, non aumenta per niente la sicurezza dello Stato; invece, ripeto ancora, il forestiero che può non conoscere quest'obbligo, può trasgredirlo e rendersi colpevole in faccia alla legge, senza intenzione di volerlo. Dirò poi inoltre, che in quanto all'esigere che gli ufficiali incaricati di ciò sieno presenti di continuo alla stazione, questo è dovere della sentinella, e siccome essa deve essere rilevata, vi sarà perciò sempre qualcheduno.

DI FOLLONE Io ho domandata la parola per aggiungere un'osservazione a quanto disse il senatore Di Collegno Giacinto; il mio sentimento era di ragionare nello stesso senso, facendo osservare che nell'atto pratico ciò che accade tutti i giorni si è che i forestieri sono obbligati a presentare il loro passaporto tante volte alle autorità incaricate di vidimarli, che spesso stanno alzate tutta la notte. Ma si sa che coloro i quali giungono alla frontiera sono condotti dai postiglioni, da conduttori di vetture pubbliche, i quali hanno cura di fermarsi e di farlo vidimare, e quando non lo facessero, sarebbero puniti, come occorre una volta d'un postiglione, il quale per non essersi fermato all'invito d'un ufficiale di polizia, ebbe grave punizione.

Domanderei al signor senatore Stara che volesse risolvere il seguente quesito: Un forestiero il quale, ignorando questo obbligo, s'introducesse per una frontiera dello Stato e venisse a passare senza essere veduto, qual colpa avrebbe per non aver fatto vidimare il suo passaporto? Sarebbe egli assoggettato a qualche pena? Non lo credo; il sistema che noi seguiamo si è che nessun forestiero venga assoggettato a veruna pena, a verun obbligo se non è stato invitato da qualche autorità a presentare il suo passaporto.

STARA Rispondo all'interpellanza dell'onorevole preopinante, che quanto alle leggi della polizia tutti devono conoscerle; che l'articolo dice che il passaporto deve essere

vidimato, ecc.; e che riguardo a chi s'introduca senza essere veduto, la pena non sarà altro che una semplice ammonizione, acciocchè un'altra volta quegli lo faccia vidimare; ciò per chi l'ha fatto inscientemente.

Chè se vi fosse un fatto occulto, allora sarebbe soggetto alle leggi di polizia. Del resto, dico, la pena per costoro non sarebbe che una semplicissima ammonizione.

DI FOLLONE. Ma farò osservare che anche un'ammonizione è una pena, e sarebbe una pena ingiusta per chi non ha colpa.

PRESIDENTE. Penso che dopo questa prolungata discussione il Senato sia bastantemente chiarito dell'appoggio che deve dare o negare all'emendamento dell'onorevole senatore Giacinto Di Collegno, il quale consiste nel richiedere la domanda degli uffiziali di pubblica sicurezza perchè il viaggiatore possa dirsi in colpa.

ALFIERI. Colla riserva per gli abitanti delle frontiere.

PRESIDENTE. Ripeto che la cosa è diversa; la discussione dell'emendamento del senatore Collegno appartiene alla regola generale; il rimanente riguarda un argomento eccezionale.

Domando adunque se quell'emendamento è approvato.

(Non è approvato.)

Vengono ora i due emendamenti, l'uno del senatore Balbi-Piovera, l'altro del barone Jacquemoud.

JACQUEMOUD Messieurs les sénateurs, la nature a répandu avec libéralité dans le royaume une très-grande quantité de sources thermales et minérales pour le soulagement des malades. Certaines contrées de nos provinces jouissent d'une célébrité justement méritée, les unes par les bienfaits de leurs eaux pendant l'été, les autres par la douceur de leur climat en hiver. La principale ressource de ces contrées repose sur l'abondance des étrangers; des capitaux considérables sont engagés dans des constructions, qui, sans eux, seraient improductives. Une foule de personnes pourvoient à leur existence de l'année par ce qu'elles peuvent gagner pendant la saison des eaux, soit par la vente de leurs produits, soit par la plus grande activité du commerce, soit par l'industrie qu'elles exercent. Un motif d'humanité exige en premier lieu qu'on facilite, autant que possible, aux étrangers de tous les pays, l'accès de ces contrées privilégiées pour la guérison des malades; il s'y joint en outre un grand intérêt économique; car les étrangers font entrer des sommes considérables dans les caisses de l'Etat par les impôts indirects qu'ils sont dans le cas de payer pour tous les objets de consommation. Enfin l'intérêt spécial de ces pays mérite aussi l'attention et la protection éclairée du Gouvernement.

Quant aux habitants des frontières, leur situation n'est pas moins digne d'égards. Ils sont obligés pour leurs affaires de traverser constamment la ligne séparative. Leur situation serait intolérable s'ils étaient obligés de présenter leurs passeports et de les faire viser chaque fois qu'ils traversent la ligne frontière. Il est donc indispensable de faire des dispositions particulières qui puissent concilier les intérêts spéciaux des deux catégories de localité que je viens d'indiquer avec l'exécution des mesures de sûreté publique.

Puisque l'article 80 contient un principe absolu, je crois nécessaire d'y introduire une exception, qui consiste uniquement à autoriser le Gouvernement à pourvoir par des mesures spéciales réglementaires, relativement aux pays d'eaux thermales et aux pays situés sur la frontière. Ces mesures seront prises par décrets royaux; le Gouvernement aura la faculté de les rendre plus ou moins sévères suivant les cir-

constances. En conséquence, mon amendement ne peut offrir aucun danger pour la sécurité publique.

Le Gouvernement a reconnu l'opportunité d'adopter en cette matière des mesures exceptionnelles pour quelques eaux thermales et pour la frontière de St-Julien, du Faucigny et du Chablais; il importe qu'il puisse les continuer et qu'il ne soit pas placé dans la nécessité de causer des pertes irréparables à certaines localités, et d'exercer des vexations continuelles au préjudice des habitants des frontières.

On dira peut-être que le Gouvernement saura tempérer la rigueur des dispositions de la loi; mais cette observation renferme implicitement la critique de cet article. Pourquoi faire reposer sur une pure tolérance des intérêts aussi précieux? D'ailleurs, il est utile pour la fréquentation des eaux thermales que les étrangers soient informés à quelles conditions ils seront admis à la frontière. Beaucoup de personnes qui viendraient passer, par délassement, une semaine ou deux dans des villes thermales du royaume, s'abstiennent d'y venir si l'on exige à l'entrée un passeport à l'étranger. Il y a même des personnes qui auraient la difficulté à s'en procurer, tels que les fonctionnaires publics: ils pourraient cependant profiter de quelques jours de vacance pour se délasser dans une terre hospitalière et jouir des avantages salutaires des eaux minérales qui abondent dans le royaume.

S'agissant d'accorder au Gouvernement une faculté que je considère comme très-utile aux intérêts spéciaux que j'ai signalés, et qui profite indirectement à l'Etat, j'aime à espérer que le Sénat voudra accepter mon amendement.

SCLOPIS Dopo una lunga discussione mi pare che dobbiamo consolarci di essere in gran parte d'accordo sopra un principio; dico sopra un principio e non due, perchè l'ufficio centrale intende di accordarsi in massima cogli opposenti, che si debbano mantenere le facilitazioni per gli abitanti dei confini, ma non stima di accettare l'emendamento proposto nell'interesse delle acque termali dall'onorevole senatore Jacquemoud.

Siamo d'accordo, mi pare, tutti che conviene usare facilitazioni di trapasso reciproco per gli abitanti delle frontiere stesse. Questo era pure il sentimento della Commissione quando esaminava il progetto e lo consegnò nel suo rapporto; solamente disse che le pareva essere più opportuno il non farne parola nel progetto, quantunque il Ministero l'avesse posto in un articolo. L'ufficio pensa che non vi possa essere nessuna difficoltà, giacchè la discussione ha dimostrata l'esistenza dei dubbi in questa parte, di rimettere nel testo la disposizione che c'era nel progetto ministeriale, nell'articolo 144, con un'aggiunta ancora indicativa che queste facilitazioni devono essere approvate con decreto reale.

L'ufficio avrebbe desiderato che la presenza del ministro degli interni e di quello degli affari esteri avesse portato nella discussione quegli schiarimenti che soltanto delle persone che stanno alla direzione di questi due dipartimenti si possono avere in questa materia. Per conseguenza, partendo solamente o da eccezioni già un poco anticatte, o da principii generali, l'ufficio s'è fermato nell'idea che non nuoce punto, anzi conviene il mantenere queste facilitazioni per gli abitanti delle frontiere.

Equalmente non può inclinare l'ufficio nell'altra opinione dell'onorevole senatore Jacquemoud, giacchè per quanto si desidera che, sia il commercio, che l'affluenza dei ricchi od agiati forestieri venga a rallegrare il soggiorno delle acque termali, tuttavia non può a meno di vedere che questa eccezione che si vorrebbe introdurre non sarebbe nè nell'interesse dei veri ammalati che vengono a godere di questi

benefizi che la natura ci ha compartiti, nè nell'interesse della sicurezza pubblica, perchè, trattandosi di passaporti, conviene che vi sia eguaglianza di trattamento, qualunque possa essere la direzione delle persone che entrano nello Stato. È verissimo che i funzionari pubblici possono desiderare di avere un facile accesso agli stabilimenti balneari, dove oltre alla salute del corpo si trova alcune volte il refrigerio dell'animo; ma è anche vero che, considerato sotto questo aspetto, un soggiorno termale per l'accorrenza dei forestieri se non dà luogo a molti sospetti, talvolta dà luogo a molte dicerie.

Le circostanze m'impongono di non diffondermi più oltre su questa materia, e sarà facile ai miei colleghi, volgendo lo sguardo un po' all'intorno nell'istoria dell'Europa, l'avvedersi che molte cose si trattano o si dicono negli stabilimenti termali, le quali non hanno tratto nè alla posizione, nè alla cura degli ammalati.

Dunque per sé stessi gli stranieri non debbono andar esenti alle acque termali da quella larga, ma provvida ispezione di pubblica sicurezza che il Governo deve esercitare in tutta la superficie dello Stato, e particolarmente su quei ritrovi a cui convengono differenti accorrenze. Quindi l'ufficio senza più oltre prolungare la discussione che acquisto, mercè il concorso dei lumi dei colleghi, già tanta ampiezza di sviluppo, propone unicamente che alla fine dell'articolo 80 si aggiunga la disposizione che già si trova nell'articolo 144 del progetto ministeriale, cioè: «salve le facilitazioni che fossero adottate per reciprocità a vantaggio degli abitanti delle frontiere, da approvarsi con decreto reale.»

Con questa determinazione non circoscritta nè da uno spazio maggiore o minore di luoghi, nè da una distinzione di persone, nè da una ingerenza speciale di un'autorità più che di un'altra, mantenendosi l'uso praticato, uso che è figlio della necessità, crede l'ufficio che si possa togliere ogni inconveniente, conservando salvo il principio della parità di trattamento per tutti i forestieri, qualunque sia la loro qualità, qualunque sia il luogo verso cui si dirigono.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Direi due parole a nome dell'onorevole mio collega il ministro dell'interno, che non ha potuto assistere a questa discussione, perchè trovasi attualmente occupato nell'altra Camera, dove ha dovuto presentare una legge grandemente affrettata dai voti della Camera stessa.

Comincerò dal dire che l'aggiunta ultimamente proposta dall'ufficio centrale io non la vedo solamente opportuna, ma la crederei in questo stato di cose necessaria. Vero è che fino ad ora vi era un uso tollerante rispetto ai passaggi da uno Stato ad un altro, a riguardo degli abitanti delle frontiere; ma se attualmente escisse una legge con una assoluta generalità di espressione, senza alcuna riserva di tolleranza e favore relativamente a quegli abitanti, vi sarebbe giustissimo e legale motivo di credere che quell'uso al cospetto della nuova legge dovesse interamente cessare.

Ora vengo all'emendamento più largo proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud, e riconosco anch'io che, per quanto sia lodevole il sentimento onde fu ispirato, potrebbe tuttavia dar luogo a gravi inconvenienti.

Uno straniero quando si presenta alla frontiera potrebbe talora troppo facilmente deludere la vigilanza dell'autorità, indicando falsamente l'intenzione di recarsi alle terme, quand'anche fosse guidato a recarsi nello Stato da tutt'altro intendimento. Nè io crederei che si potesse ottenere tutto il vantaggio che si propone l'onorevole signor senatore, specialmente quanto al concorso degli impiegati stranieri.

Un Governo, o signori, il quale esige che i suoi impiegati, prima di condursi all'estero ottengano da lui la permissione, ha certamente delle sanzioni, sanzioni, dico, disciplinari o penali abbastanza gravi per impedire queste trasgressioni. E quand'anche si usasse da noi quest'agevolezza in ordine agli impiegati stranieri, difficilmente si troverebbero impiegati che fossero per esporsi a grave pericolo o di perdere l'impiego o di incorrere in altra punizione disciplinare per approfittare di questa agevolezza. Quindi lo crederei potersi dalla saviezza del Senato ammettere l'articolo quale venne ultimamente dall'ufficio centrale proposto.

JACQUEMOURD. Je me félicite que messieurs les membres de la Commission et monsieur le ministre de la justice aient accepté mon amendement relativement aux habitants des frontières, mais je regrette qu'ils aient cru devoir le combattre, en ce qui concerne les villes d'eaux thermales et minérales.

Je ne puis me dispenser d'insister sur ce point. Si monsieur le ministre des affaires étrangères était dans cette enceinte, il pourrait faire connaître les nombreuses démarches qui ont été faites auprès de lui pour diminuer la rigueur des formalités sur les passeports afin de faciliter l'accès des étrangers aux eaux thermales de la Savoie; il y a adhéré après en avoir reconnu l'importance. Je ne comprends pas pourquoi ces avantages seraient retirés, tandis que le Gouvernement n'en a éprouvé aucun inconvénient. Je prie le Sénat de vouloir retarder son vote au sujet de mon amendement concernant les eaux thermales, jusqu'à ce qu'il ait entendu monsieur le ministre des affaires étrangères.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io non sono attualmente in grado di poter somministrare al Senato sufficienti ragguagli in ordine a quei provvedimenti eccezionali di cui parla l'onorevole senatore Jacquemoud.

Se debbo però manifestare la mia opinione, la manifesto, o signori, con qualche esitazione ed incertezza; se debbo, ripeto, manifestare la mia opinione, dirò esser possibile che per qualche circostanza straordinaria siansi talvolta usate agevolezze speciali, ma non essere a mia cognizione che vi esista un sistema veramente di eccezioni riguardo ai viaggiatori che si recano alle terme dello Stato.

SCLOPIS. Io debbo dichiarare, a schiarimento di fatto, che nelle discussioni che hanno avuto luogo nel seno della Commissione quando ha elaborato il suo lavoro, intervenuto il signor ministro degli interni, non fece mai cenno di riserve particolari che intendesse di apporre per gli stabilimenti balneari. Noi non abbiamo altre cognizioni di fatto sopra di ciò e per conseguenza non ci possiamo dipartire da ciò che dobbiamo credere essere intenzione del Ministero, poichè il ministro stesso l'aveva portato nel suo progetto. In quanto però all'attendere ulteriori schiarimenti dal ministro degli affari esteri, l'ufficio va lieto di poter giovare in qualunque modo all'andamento della discussione, e non abbiamo nessuna difficoltà a che si aspettino questi schiarimenti i quali potranno, se non altro, maggiormente far capace i dissidenti dell'opportunità di ciò che abbiamo progettato.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola, non per prolungare la discussione, ma solo per chiedere spiegazione all'ufficio centrale di una frase che venne inserita in quest'articolo onde togliere ogni equivoco.

Il progetto dice: « Agente consolare del Re, residente nel luogo da cui provengono, o se ivi non risiede alcun regio rappresentante firmato da uno dei ministri od agenti consolari del re pel paese della cui residenza il viaggiatore risultasse aver transitato. »

Domanderei all'ufficio centrale se colla parola paese egli intenda la città, oppure la contrada.

Il viaggiatore può percorrere il lembo estremo di un paese e dovrà percorrere centinaia di leghe per ottenere la firma del suo passaporto. Dunque io vorrei che l'ufficio centrale mi spiegasse il senso della parola paese qui usata, e fors'anche che vi sostituisse le parole città della cui residenza, ecc.

SCLOPIS. L'ufficio centrale, sempre con quelle viste di larghezza che lo dirigono, accetta le spiegazioni date dall'onorevole senatore Di Montezemolo, secondo le quali intendeva già di cambiare la parola paese; solamente credo che sarebbe più preciso forse il surrogare alla parola paese la parola residenza, perchè la residenza può aver luogo tanto in una città quanto alcune volte in una villa, quindi il viaggiatore, passando dove risiede l'agente consolare o diplomatico, conviene bensì che faccia vidimare il suo passaporto in quel luogo, ma non vada a cercarlo se non passasse per quella via. (Rumori)

BALBI PIOVERA. Vorrei ritirare il mio emendamento e per questo domandai la parola.

PRESIDENTE. Ma prima bisogna decidere la questione se quest'articolo deve rimanere o non sospeso. (Rumori) Si propone di sospendere la deliberazione su quest'articolo fino ad avere degli schiarimenti per mezzo del ministro degli affari esteri, il quale può essere abbia già dato qualche disposizione regolamentaria nel senso di quanto esprimeva il senatore Jacquemoud.

ALPIERI. Io osserverò che si potrà fare un'aggiunta, se il Senato riconoscesse in seguito che ne fosse il caso relativamente a questa disposizione.

PRESIDENTE. Appunto per questo io domando se si vuol sospendere la deliberazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si è domandata la sospensione, io la pongo ai voti.

SCLOPIS. Il Senato sente la delicatezza della posizione dell'ufficio il quale non vuole escludere mai alcun mezzo di schiarimento; per conseguenza l'ufficio passerà oltre sospendendo ogni deliberazione su quell'articolo, se il Senato lo crede, ma non voterà nel senso di passare immediatamente alla votazione, escludendo ogni schiarimento che il Ministero potrebbe dare.

JACQUEMOURD. On pourrait voter l'article 80 en réservant le vote sur l'amendement que j'ai proposé concernant les villes d'eaux thermales qui, s'il était adopté, prendrait place après cet article.

DI COLLENO LUIGI. Mi sembra che questi schiarimenti, se fossero nell'intenzione del Ministero, esso gli avrebbe comunicati all'ufficio centrale. In questa circostanza, se un dubbio che, cada sopra l'intenzione di un ministro dovesse far sospendere la discussione sarebbe un antecedente molto pericoloso.

Abbiamo il vantaggio di avere tre ministri qui presenti, tra i quali il ministro dell'interno, al quale spetta particolarmente questa materia. Certamente se questa fosse una cosa di molta importanza, e se necessitasse per parte del Governo una misura qualunque, in quanto porterebbe eccezione ad una legge che si discute, il ministro degli affari esteri non avrebbe mancato di far ciò presentato al suo collega, il quale ce ne potrebbe favorire una spiegazione in proposito.

Io credo per conseguenza (tanto più che non è preclusa la via all'avvenire) che non sia il caso di una sospensione o di un rinvio all'ufficio centrale.

PRESIDENTE. La dichiarazione fatta dal senatore Jacquemoud agevola questa discussione, in quanto che si riserva il diritto di fare un'aggiunta intermedia, per la quale è sempre aperta la via.

Intanto non essendovi emendamento che debbe andar del pari coll'articolo, ma essendovi una proposta separata, io metterò ai voti l'articolo.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

• Art. 81. Lo straniero che arriva in una città o comune dello Stato e vi si sofferma per tempo non minore di ore 24, deve presentarsi all'autorità locale per ottenere il visto sul proprio passaporto.

• Se intende soffermarsi da tre a dieci giorni, deve, al suo arrivo, depositare il passaporto contro ricevuta o scontrino presso la stessa autorità.

• Se poi vuole fermarsi oltre i dieci giorni, depositando il passaporto, deve di ciò fare espressa dichiarazione, per ricevere una carta di soggiorno che dovrà essere rinnovata in ciascun anno, e restituita alla partenza. »

ALFIERI. Siccome è solo dal giorno di ieri che ho l'onore di far parte dell'ufficio centrale, così non ho potuto essere informato dei motivi secondo i quali erano state informate le sue deliberazioni sulla sua proposta.

Riguardo all'articolo 147, dove sta scritto che « lo straniero che arriva in una città o provincia dello Stato, e vi si sofferma per tempo non minore di 24 ore, deve presentarsi all'autorità locale per ottenere il visto sul proprio passaporto, » domanderò se debba intendersi che egli abbia a presentarsi in persona.

Questo mi pare che sia il senso più ovvio da dare all'articolo; sarebbe quindi meglio che si dicesse: « Presentare all'autorità locale il proprio passaporto. »

DI POLLONE. Ho domandato la parola per proporre un emendamento assai più largo di quello proposto dal mio collega ed amico il marchese Alfieri.

Trovo che la disposizione la quale impone a uno straniero, già stato obbligato a far vidimare il suo passaporto alle frontiere, il nuovo obbligo, allorquando cangia città o comune dove non si sofferma oltre le 24 ore, di doversi presentare all'autorità di polizia, trovo, dico, che questa disposizione è improntata da un sentimento illiberale, il quale, secondo me, non dovrebbe più riscontrarsi nelle nostre leggi. Io credo che uno straniero, il quale giunge nello Stato munito di un regolare passaporto, e che il suo passaporto sia stato vidimato dall'autorità di polizia della frontiera, questa persona debba avere il diritto di rimanere per uno, due o anche tre giorni in un comune o città.

Io ho viaggiato molto e in Francia ed in Inghilterra, e non mi è mai accaduto una volta che quando il mio passaporto fu vidimato alle frontiere, io sia stato costretto di recarmi presso qualche autorità di polizia. Io non vorrei che lo straniero, il quale venisse a visitare questo nostro paese, potesse crederlo assai più indietro e più illiberale delle contrade a noi vicine.

Quindi io propongo la soppressione intiera del primo paragrafo, e farei cominciare l'articolo del secondo paragrafo in questi termini:

« Lo straniero che arriva in una città o comune dello Stato, e intenda soffermarsi oltre i tre giorni, deve al suo arrivo depositare il suo passaporto presso l'autorità locale, contro ricevuta o scontrino; se poi vuole fermarsi oltre i quindici giorni, deve » ecc., come nel progetto.

Coll'adozione del mio emendamento, qualora avesse la

fortuna d'incontrare i vostri voti, o signori, verrebbe anche risolta la difficoltà, certamente grave, elevata dal marchese Alfieri.

PRESIDENTE. Havvi un emendamento del senatore Di Pollone, così concepito. (*Vedi sopra*)

Come vede il Senato, si scosta dalla redazione dell'articolo, in quanto che alle 24 ore sostituisce tre giorni, ed al termine di dieci giorni quello di giorni quindici.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

STAMA. La Commissione, associandosi al sentimento dal quale fu ispirato l'onorevole preopinante nel fare l'emendamento di cui si tratta, non avrebbe difficoltà ad accettarlo; solamente desidererebbe sapere se uguale gradimento incontra lo stesso emendamento presso il Ministero.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero desidera che si facciano agli stranieri tutte le agevolezze possibili; ma che si rinunzi assolutamente alla vidimazione del passaporto degli stranieri che passino nello Stato non lo credo conveniente.

PRESIDENTE. La questione non è questa.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non avrò prestato bastante attenzione, perciò bramerei essere meglio chiarito sulla disposizione in contestazione.

PRESIDENTE. La legge porta l'obbligo di presentare il passaporto sempre quando uno intenda soffermarsi al di là delle 24 ore; il senatore Di Pollone propone che quest'obbligo sia solamente ristretto a coloro che vogliono soffermarsi oltre i tre giorni. Quindi parimente dove richiedonasi dalla legge dieci giorni, egli ne propone quindici.

Questa è la differenza fra la legge e l'emendamento proposto dal senatore Di Pollone.

Pare che il ministro voglia a ciò acconsentire.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sì! sì!

DI POLLONE. Ripeterò poche parole in appoggio del mio emendamento. Leggo nella disposizione dell'articolo 81 che lo straniero che arriva in una città o comune dello Stato, e vi si sofferma per un tempo non minore di 24 ore, debba presentarsi all'autorità locale per ottenere il visto della polizia.

Il senatore Alfieri prima di me aveva giustamente osservato che quella presentazione esigeva la presentazione della persona, aggravio non indifferente, giacchè accadrà che vengano viaggiatori infermi con donne, ragazzi, ecc., doversi presentare personalmente (mi si perdoni l'espressione) è una vera vessazione, cosa che non può sicuramente desiderare il Ministero.

Trovava poi che imporre l'obbligo della vidimazione nelle 24 ore è anche una precauzione soverchia, mentre lo straniero che giunge nei nostri Stati è già obbligato a far vidimare il suo passaporto alla frontiera.

Io domandavo che gli si desse maggior latitudine, e perciò chiedevo la soppressione del secondo paragrafo e diceva che « lo straniero che arriverà in una città o comune dello Stato, e intende soffermarsi oltre tre giorni, debba al suo arrivo depositare il suo passaporto presso l'autorità locale, contro ricevuta o scontrino; » ma non ho mai inteso di togliere la vidimazione. E poichè ho la parola su questo punto mi farò lecito d'osservare al Senato ed al signor ministro, come un viaggiatore che traversi i nostri Stati è assoggettato a condizioni veramente gravissime.

Taluno che giunge dalla frontiera della Francia per recarsi in Toscana non ha meno di sei vidimazioni di passaporto. Io domando se queste eccessive precauzioni siano utili. Ci-

terò, a modo d'esempio, la vidimazione che i carabinieri domandano sul Moncenisio; il passaporto è già stato vidimato a Pont-Beauvoisin e a Chambéry, e quando lo è già stato a Chambéry perchè farlo di nuovo vidimare al Moncenisio? Chi viaggia, lo fa col desiderio di giungere al più presto possibile; se sono vetture pubbliche la vidimazione è lunga, se sono private che viaggino in posta desiderano di non essere fermate inutilmente.

Di quest'inconveniente ho intese gravissime lagnanze da molti forestieri. Dunque ripeto che non intendo di togliere in modo assoluto la vidimazione, ma di restringerla dentro giusti e moderati limiti.

PRESIDENTE. Mi riservo di porre ai voti l'emendamento del signor senatore Di Pollone, consentito dalla Commissione, dopo che il Senato abbia portato giudizio sull'altro emendamento presentato dal marchese Alfieri, il quale consiste nel sostituire alla parola *presentarsi* la parola *presentare*, onde togliere la necessità della presentazione personale.

Chi approva l'emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

ALFIERI. Osserverò al senatore Di Pollone che la parola *presentarsi* era riservata al § 1, perchè le altre due condizioni non erano che una continuazione di quel primo atto.

Dunque, se invece di cominciare col § 1 del progetto, si incomincia col paragrafo seguente, bisognerà usare la stessa locuzione nel paragrafo seguente che si sarebbe usata nel primo, se dal primo avesse avuto l'iniziativa il disposto del progetto. In questo senso sta la votazione.

PRESIDENTE. Il Senato ha già approvato che alla parola *presentarsi* si sostituisca quella di *presentare*. Ora mi tocca di porre ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Di Pollone, che consiste in surrogare al termine di 24 ore quello di tre giorni.

DI POLLONE. (Interrompendo) Ma no! Il mio emendamento porta la soppressione assoluta dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Lo modifica solamente, perchè la soppressione di un articolo non può mai esser soggetto di emendamento. Chi vuol sopprimere nega il voto all'articolo, e non ha bisogno di emendarlo.

Molte voci. Sì! sì!

Altre voci. No! no!

DI POLLONE. Ho presa la prima linea del § 1 per dare corpo all'emendamento, ma la vera mia proposizione porta l'intera soppressione del paragrafo.

PRESIDENTE. Se il Senato stima di vedere come le parole del senatore Di Pollone...

ALFIERI. (Interrompendo) Dimando la parola per la posizione della questione.

Si tratta di riformare il § 1; ma siccome votasi per soppressione, mettendo ai voti il paragrafo stesso, chi non stima che debba essere conservato voterà contro, ed è perciò che giustamente il presidente nostro ha messo ai voti l'emendamento da me proposto, poichè ove il Senato volesse conservare questo paragrafo contro l'opinione del senatore Di Pollone, bisognerebbe che esso rimanesse emendato; così, dopo aver posto ai voti l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, sarà messo ai voti il § 1. Chi consente alla proposta del senatore Di Pollone, voterà contro al § 1, e quindi verrà il § 2 tal quale è proposto da noi: così l'articolo non si comporrà che di un paragrafo.

DI POLLONE. Vorrei io pure la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il Senato si è già pronunziato sull'emendamento del senatore Alfieri.

Ora leggo l'emendamento del senatore Di Pollone. (Vedi sopra)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non ho nessuna difficoltà ad accettarlo.

DI CASTAGNETTO. Il ministro dell'interno avendo acconsentito all'emendamento del senatore Di Pollone, pare veramente straordinario che io possa ancora insistere per conservare la redazione quale fu presentata, tanto più che io stesso acconsentirei volentieri a quelle agevolezze che il senatore Di Pollone ha proposto. Mi faccio però lecito di osservare, che se fu prescritto il termine di 24 ore per presentare il passaporto già vidimato alla frontiera, c'era sicuramente un motivo a questa disposizione, ed è, io suppongo, di rendere così avvertita l'autorità della città, ove il forestiere viene a fermarsi, e ciò per misura di precauzione.

Il senatore Di Pollone ha osservato che in Francia non si usano queste precauzioni; ma forse in Francia vi saranno altre cautele di polizia, quella, per esempio, di ordinare all'autorità della frontiera di fare parte in un modo o nell'altro all'autorità più centrale che i viaggiatori tali o tali sono diretti a quella volta. La precauzione vuole che il viaggiatore il quale si ferma in una città debba far parte all'autorità del suo soggiorno; e questa precauzione non è senza vantaggio, poichè l'autorità centrale potrebbe avere fondati motivi di sospetti contro qualche individuo, o per fatti delittuosi, o per trame politiche, senza che l'autorità di frontiera ne sia informata, ed a me non sembra prudente di togliere al Governo un mezzo così facile e sicuro di conoscere quel viaggiatore che si sofferma all'interno, forse con discapito della tranquillità pubblica. Mi limito a fare questo riflesso, del resto il ministro avendo acconsentito all'emendamento, io ben penso che non avrà ulteriore tratto.

PRESIDENTE. L'emendamento consiste dunque nel dire 24 ore, invece di tre giorni.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Desidererei d'intender la lettura dell'articolo così emendato.

PRESIDENTE. Il primo paragrafo sarebbe concepito così:

«Lo straniero che arriva in una città o comune dello Stato, e vi si sofferma per un tempo non minore di tre giorni, deve presentare all'autorità locale il suo passaporto per ottenere il visto.»

DEMARGHERITA. Domanderei la parola perchè mi parrebbe opportuno di aggiungere ancora autorità locale di pubblica sicurezza, perchè l'autorità potrebbe anche essere un sindaco di mandamento, e ciò per togliere ogni dubbio che potesse sorgere.

SCLOPIS. L'ufficio centrale non ha difficoltà di ammettere quest'aggiunta, poichè intende a togliere un dubbio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del senatore Demargherita dicente: « autorità locale di pubblica sicurezza. »

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Di Pollone.

(È approvato.)

Nel secondo paragrafo viene l'altro emendamento del senatore Di Pollone che sostituisce *quindici a venti giorni*.

Metto ai voti il paragrafo a cui questo emendamento si riferisce.

(È approvato.)

Leggo il § 3. (Vedi sopra)

Qui debbe dirsi ora *quindici giorni* invece di *dieci*, perchè questa mutazione è già votata.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 81 intiero.

(È approvato.)

« Art. 82 Gli stranieri che hanno ottenuta una carta di soggiorno e vogliono partire, dovranno far vidimare il loro passaporto anche dai ministri o rappresentanti della propria nazione. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

JACQUEMOUD. L'arrivée de monsieur le ministre des affaires étrangères permettrait maintenant de terminer la votation sur mon amendement relatif aux eaux thermales. Je vais avoir l'honneur de lui en donner lecture :

« È autorizzato il Governo a fare per decreti reali eccezioni a queste disposizioni (celle de l'article 80) pei luoghi d'acque termali e minerali, durante la stagione delle acque. »

Cet amendement a pour but d'autoriser le Gouvernement à continuer les facilités dont jouissent actuellement les eaux thermales du royaume, pour l'accès des étrangers ; facilités qui ont été accordées en connaissance de cause et acceptées avec reconnaissance, et dont il ne serait pas juste de priver les habitants de ces contrées, tandis qu'il n'en est résulté jusqu'à ce jour aucun préjudice pour l'État.

SCLOPIS. Credo necessario di mettere il ministro degli affari esteri al corrente di quanto si è già stabilito in proposito. Si è stabilito all'articolo 80 una disposizione per cui, oltre agli altri precetti che si fanno in materia di passaporti, si dichiarano salve le facilitazioni che fossero adottate per reciprocità a vantaggio degli abitanti limitrofi delle frontiere da approvarsi con decreto reale. Con questa disposizione non si è per nulla toccato alla questione che si era dal signor senatore Jacquemoud sollevata, secondo la quale si ha per oggetto di far sì che gli stranieri, i quali vogliono recarsi agli stabilimenti balneari godano di una speciale facilitazione. Su questa facilitazione di massima, il Senato non si è pronunziato, credendo anzi l'uffizio che quando si tratta di stabilire una norma in questa materia, convenga che questa norma sia determinata da fatti, da rapporti constatanti che in quella località (essendo frontiera) vi è un trapasso quasi continuo dall'una all'altra di cittadini dei due Stati. Ma la questione come l'aveva, secondo mi pare, posta il senatore Jacquemoud, va più oltre, e tenderebbe a far sì che quegli stranieri i quali hanno una direzione per uno stabilimento balneario, per ciò solo, che vi si vogliono recare, godano di una facilitazione.

A ciò già si è risposto che questa facilitazione generale, colla semplice direzione di uno stabilimento balneario andrebbe soggetta a molti dubbi, poichè un forestiere entrando nello Stato, facilmente potrebbe deviare, ed invece di andar a cercare la salute in un sito, andar a cercare un altro oggetto di negozio o di interesse in altra parte; per conseguenza io bramerei che il signor ministro degli affari esteri ci dicesse se egli crede che si possa, come norma speciale, accordare questa facilità per tutti gli stranieri che vengono agli stabilimenti balneari, poichè se si trattasse di quegli stabilimenti balneari i quali si trovano sulla frontiera, ed a cui accedono gli abitanti dell'altro Stato posto in un determinato luogo sull'altra frontiera, questo sarebbe già compreso nella disposizione che si è adottata. Come diceva, l'intendimento della proposta del signor senatore Jacquemoud va più in là, ed intende che per ragione del luogo si modifichi la qualità della disposizione della legge. Su questo l'uffizio aspetta di avere gli schiarimenti dell'onorevolissimo signor ministro degli esteri.

JACQUEMOUD. Je ne puis laisser le Sénat sous l'impres-

sion des éloquentes paroles de monsieur le sénateur Sclopis. Mon amendement ne se présente pas sous une nuance aussi défavorable. Sans doute je désire que le Gouvernement accorde des facilités à ceux qui se rendent aux eaux thermales situées dans le royaume, mais je n'ai formulé aucune disposition. Mon amendement laisse toute latitude au Gouvernement pour étendre ou restreindre les mesures qu'il croira opportunes. Si un étranger pénètre dans l'état sous prétexte d'aller aux eaux, l'autorité de sûreté publique a mille moyens d'en être informée et de prendre contre cet étranger les mesures que les circonstances exigent. Il ne s'agit pas d'une expérience à faire. Elle a été faite. Cela est notoire, il ne faut pas redouter des dangers imaginaires. S'ils étaient réellement à craindre, ils se seraient déjà produits, et il est résulté au contraire un grand avantage pour les populations, d'avoir abandonné les rigueurs excessives exercées autres fois contre les étrangers qui se rendaient aux eaux thermales du royaume.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Quando questa facilitazione sia facoltativa al Governo, non vedo difficoltà di accettarla; per ciò in certe occasioni il Governo non farà nessuna difficoltà, nè vi sarà pericolo il facilitare per le persone che vanno alle acque termali, potendone da ciò derivare anzi vantaggio pel paese e pel commercio. In tal senso, ripeto, io non vedo difficoltà di accettare l'emendamento Jacquemoud.

PRESIDENTE. A schiarimento del ministro degli affari esteri doggio aggiungere al già detto che la proposizione del senatore Jacquemoud non era già ristretta a che il Senato approvasse questa limitazione in genere, dando facoltà al Governo di fare regolamenti in proposito. Se ciò fosse stato, non vi sarebbe stato motivo alcuno di soprassedere su questa questione, ed il Senato avrebbe potuto giudicare se o non era opportuno di dare al Governo l'autorità di fare queste facilitazioni. Egli aggiungeva che intanto era opportuno di soprassedere in questa materia, in quanto che il ministro degli esteri aveva già pregiudicata la questione, vale a dire che il Ministero avea date disposizioni tali, per cui trovavasi come impegnato a conservare queste facilitazioni. Il Senato, rispettando perciò le promesse date dal Governo, avea stimato di lasciare tutta la libertà al senatore Jacquemoud di fare una separata proposizione dopo che potesse meglio chiarire, quai fossero state a questo proposito le facilitazioni dal ministro concedute.

Il ministro degli esteri conosce ora meglio in che modo erasi incominciata questa questione, e in che modo siasi finita.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. A norma di quanto disse il senatore Sclopis capisco perfettamente che ci sarebbero inconvenienti, e ci sarebbero anche inconvenienti, se il Governo si trovasse legato a queste facilitazioni; ma il Governo non vorrebbe essere legato nè nell'interno, nè coll'estero. Quando la cosa fosse ridotta a facoltativa, come vedo dall'emendamento, non posso vedere inconvenienti, perchè se il Governo giudicherà che la cosa porti pericolo, non accorderà questa facilitazione, oppure si accorderà se il Governo crederà tempo opportuno di levare certe misure che realmente sono vessatorie per i viaggiatori.

SCLOPIS. il Senato si avvede di leggieri a che estensione ci porterebbe questa disposizione; per conseguenza, senza che io mi diffonda nell'espone motivi parziali, conoscerà il Senato che rimettere questa a termini di decreto reale sarebbe lo stesso che rimettere a termini di decreto reale tutta la decomposizione di questa legge.

JACQUEMOUD. J'insiste pour que mon amendement soit mis aux voix, puisqu'il a été appuyé.

PRESIDENTE. Mais vous ne l'avez pas écrit.

JACQUEMOUD. J'ai eu l'honneur de le déposer sur le bureau de la présidence.

PRESIDENTE. Del resto, siccome il senatore Jacquemoud si era riservato di proporre un articolo a parte, il quale può sempre votarsi anche dopo che la discussione sia più inoltrata, nulla impedisce che il Senato si valga di questa osservazione per progredire più oltre.

JACQUEMOUD. Je déclare proposer comme article additionnel celui que j'avais proposé comme amendement, relativement aux pays d'eaux thermales et minérales.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 82. (Vedi sopra)

Il senatore Jacquemoud erasi riservato di fare una specifica proposizione, e non già un emendamento. Se si fosse trattato di emendamento, avrebbe dovuto esso emendamento votarsi prima dell'articolo. Pure così non si fece. Egli pertanto ha il diritto di fare la proposta di un nuovo articolo intermedio, e di farla oggi, domani, in qualunque stadio della discussione della legge, perchè secondo il regolamento, gli articoli intermedi si possono studiare e votare separatamente.

Domando se questa nuova proposizione (in questo momento è nuova) è appoggiata.

(È appoggiata.)

SCLOPIN. L'ultima parte è già esclusa.

PRESIDENTE. Sì, perchè è già votata.

SCLOPIN. Io debbo a nome dell'ufficio centrale dire che noi non accettiamo questa proposizione. Noi non possiamo accettarla, perchè crediamo che sarebbe lo stesso che mettere in arbitrio del Governo il trattenerne, stringere o rallentare i freni in questa parte di polizia. Noi crediamo che un trattamento eguale vi debba essere per tutti gli stranieri che vengono nel nostro paese; noi non guardiamo alle distinzioni. Nella sposizione dei motivi dai quali era indotto, l'ufficio ha già accennato ai vari inconvenienti a cui probabilmente si andrebbe incontro se si ammettessero queste facilità. Per conseguenza l'ufficio non può nell'interesse della parità di trattamento dovuta a tutte le persone, ed anche nell'interesse della giusta divisione dei poteri, acconsentire a questa proposta.

DE FORNARI. Mi sembra che si dia troppa portata alla proposizione del nostro collega barone Jacquemoud: si crede che si vogliano accordare delle facilitazioni esorbitanti, che si voglia distruggere in certa maniera la sanzione della legge che stiamo discutendo, con lasciare all'arbitrio del potere esecutivo di abolirla. Non è così che la intende, io credo, il proponente senatore Jacquemoud; non è tale la sua proposizione. Egli domanda in sostanza, che quelle facilitazioni che sono state dallo stesso ufficio acconsentite e dal Ministero, quelle facilitazioni che si accordano agli abitanti finitimi delle frontiere per le comunicazioni reciproche, si accordino altresì per mezzo di quelle misure governative che si potranno conciliare, a quelli i quali siano per frequentare le acque termali, segnatamente a quelli che sono vicini alle frontiere, i quali sono in gran numero, e di grandissima risorsa al paese nostro.

Il ministro degli esteri ha mostrato anche un desiderio che sia facoltativo al Governo di temperare il rigore relativamente all'accesso degli accorrenti alle acque balneari. Io non vedo il perchè l'ufficio centrale si debba ricusare a concedere a questi accorrenti quelle stesse facilitazioni che egli stesso ha proposte per coloro che frequentano e reciprocamente comunicano coi paesi delle frontiere.

Io credo che si sia data troppa importanza alla proposi-

zione Jacquemoud, il quale, io credo, sarà disposto a temperare la sua proposizione nel senso che possa essere accettata.

PINELLI. Io proporrei un senso, nel quale, mi sembra che la proposizione Jacquemoud potrebbe, in via di conciliazione, venir adottata.

La Commissione, io credo, riguarda come una soverchia eccezione, e come una pericolosa facoltà, lo stabilire che si potrà per decreto reale fare una disposizione tutt'affatto diversa dal sistema stesso della legge per tutte le località dei bagni. Io convengo sino ad un certo punto; se questo si consideri come una cosa contraria all'obbligo del passaporto, debbo confessare che, nel mio intimo senso, non credo che quella popolazione di nomadi, dirò così, la quale si trasporta da uno in altro dei luoghi di bagni, sia poi meritevole di un favore così segnalato, ma troverei che nelle discipline segnate nell'articolo 81, le quali si sono già votate sotto le modificazioni proposte dal senatore Di Pollone, si potrebbe introdurre, mi pare, una modificazione tale, che veramente le mettesse meglio in armonia colle condizioni dei luoghi di acque termali.

Per esempio, mi pare che la disposizione di questo terzo paragrafo, potrebbe dar luogo al seguente emendamento o articolo separato, se si voglia: « Per i luoghi però di acque termali, si possono per via di decreti reali stabilire delle discipline particolari, » le quali poi sarebbero regolamentarie.

SCLOPIN. A schiarimento della discussione debbo far osservare che mi pare che la proposta del senatore Pinelli porti a congiungere due cose che sono molto disgiunte.

La proposta del senatore Jacquemoud si riferisce all'obbligo del passaporto per entrare; la modificazione del senatore Pinelli si riferisce all'obbligo di deposito o di presentazione di passaporto.

PINELLI. (Interrompendo) Appunto è in questo senso. . .

SCLOPIN. Domando perdono. . . Per conseguenza bramerei che si formulasse precisamente una disposizione e l'altra, perchè non vi vedo intrinseca analogia.

Secondo la proposta del senatore Jacquemoud si vuol facilitare l'ingresso; secondo l'emendamento del senatore Pinelli si vuol facilitare il modo della presentazione o non del passaporto. A schiarimento della discussione, domando che si facciano proposizioni speciali.

JACQUEMOUD. Mon amendement diffère complètement de celui de monsieur le sénateur Pinelli; je ne puis donc m'y associer.

Si ma proposition est favorable aux étrangers, elle l'est bien plus encore aux villes d'eaux thermales et au Gouvernement qui en retire des impôts indirects sous toutes les formes. Il est toujours avantageux à un État d'attirer chez lui des étrangers riches et paisibles. Au rest mon amendement n'accorde aucun droit aux étrangers. M. le sénateur De Fornari a parfaitement démontré qu'il n'avait pas l'importance que ses adversaires veulent lui attribuer, puisqu'il se borne à réserver au pouvoir exécutif l'autorisation de modérer le rigueur des passeports pour ceux qui se rendent aux eaux thermales. C'est ce que se pratique actuellement, ainsi que M. le ministre des affaires étrangères vient de le déclarer.

Je soutiens qu'il serait nuisible à l'intérêt public de changer ce système; je persiste dans mon amendement.

PRESIDENTE. Secondo l'intendimento del senatore Jacquemoud era appunto pensiero mio di chiamare il voto del Senato sopra questo emendamento, in quanto che le osservazioni del senatore Pinelli erano semplici ragionamenti, erano desiderii di una redazione che conciliasse meglio il suo

modo di vedere con l'emendamento; ma non vi fu alcuna specifica proposizione. Debbo anzi notare in quest'occasione e in questo proposito, che non si potrà mai procedere con chiarezza, con facilità, con ordine nelle nostre discussioni, se non si fa accurata e scrupolosa distinzione fra le osservazioni e le proposizioni. Le osservazioni sono libere a chiunque e tendono a dare maggior lume alle questioni ventilate dal Senato; ma le proposizioni debbono avere una forma, ed una forma specifica, debbono essere scritte e deposte sul tavolo della presidenza; altrimenti se si continua a mescolare le une colle altre saremo sempre a strada fallita nelle nostre discussioni.

Io molto dunque ai voti l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud.

DE FORNARI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE FORNARI. Domando la parola per un sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Legga il sotto-emendamento.

DE FORNARI. La mia proposizione è la seguente... (Rumori)

PRESIDENTE. Vi è un sotto-emendamento del senatore De Fornari...

DE FORNARI. Per emendamento alla proposizione Jacquemoud propongo che si aggiunga un articolo o paragrafo così concepito.

« In favore degli accorrenni agli stabilimenti balneari posti nelle vicinanze delle frontiere per anno dal Governo essere autorizzato a esse facilitazioni contemplate in favore delle comunicazioni reciproche degli abitanti delle frontiere. »

PRESIDENTE. Le faccio riflettere che questo non è un sotto-emendamento, ma è una rifusione intiera dell'articolo. Dimodechè io non posso ammetterlo come sotto-emendamento.

DE FORNARI. Mi par che sia una modificazione della proposizione del senatore Jacquemoud.

PRESIDENTE. Una rifusione intiera.

ALPIERI. Sembrami che l'espressione usata dal senatore De Fornari nell'articolo ch'egli propone non cadrebbe in acconcio. Non vi ha quasi stabilimento balneare, dai bagni di mare in fuori, che sia così prossimo alla frontiera da potersi con ragione paragonare all'oggetto che esso ha avuto in vista.

DE FORNARI. Ce ne sono in quantità in Savoia... non fosse che Aix-les-Bains.

ALPIERI. Aix-les-Bains è in una distanza ragguardevole dalla frontiera; non è lontanissima, ma non è in vicinanza tale da paragonarsi a quello che si ebbe in mira nello articolo precedente.

Aggiungerò un'altra osservazione, ed è: che il Senato in una certa maniera ha già pregiudicato alla questione, quando gli fu sottoposto dal mio onorevole amico Giacinto di Collegno un emendamento che tendeva a lasciare una certa facoltà agli agenti dell'autorità di domandare o non il passaporto. Ho spiegato che mi prevaleva di quell'emendamento per togliere tutti quei casi, perchè il Governo poteva ordinare ai suoi agenti in tale e tale circostanza di non esigere la presentazione del passaporto, ma di qualunque altra carta che gli sembrasse sufficiente.

Il Senato ha creduto che questo arbitrio non dovesse lasciarsi, e che ognuno il quale entrava o dimorava nello Stato, ecretiati i vicini-simili alla frontiera, dovesse presentare un passaporto. Dunque, in questo senso, la questione è stata pregiudicata.

Non dirò che non si possa con una disposizione di legge

fare un'eccezione, e dire che in tali casi si potrà deviare dal principio assoluto, ma questo deviamiento che importerebbe, come io diceva, una tal quale arbitrarietà, è già stato pregiudicato, in quanto che il Senato ha creduto che non fosse bene di lasciare all'autorità di polizia superiore od inferiore l'arbitrio di esigere dall'uno il passaporto e dall'altro una semplice carta, per cui giustificasse della qualità della sua persona.

DE FORNARI. Io credo che non sia affatto stata pregiudicata la proposizione che ho fatta come emendamento a quella del senatore Jacquemoud. Il senatore Jacquemoud si era riservato fino all'arrivo del signor ministro degli esteri, onde avere degli schiarimenti. Gli schiarimenti furono dati e, per quanto ho inteso, anche una tal quale adesione dal signor ministro alla proposizione che fosse lasciata la facoltà al Governo, appunto per non escludere queste facilitazioni, le quali sono molto desiderate all'estero, e molto riescono utili al paese e agli stabilimenti balneari.

PRESIDENTE. Mi studierò di agevolare al Senato lo scioglimento e il termine di questa questione. La proposizione Jacquemoud è proposizione generale, vale a dire, che egli vorrebbe autorizzare il Governo a dar facilitazioni per tutti gli stabilimenti balneari.

L'emendamento, o sotto-emendamento, od aggiunta che voglia chiamarsi del senatore De Fornari, è di ridurre questa facilitazione ai bagni situati nella prossimità della frontiera; dunque si tratta di una proposizione generale da un canto, di proposizione più ristretta dall'altro. Secondo il regolamento, debbo prima porre ai voti la proposizione generale Jacquemoud.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti la proposizione De Fornari.

(Non è approvata.)

Rileggo l'articolo 82. (Vedi sopra)

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare che in quest'articolo la legge s'immischi in cose che non sono di sua spettanza. Tra gli stranieri ed i loro ministri queste sono cose da lasciar regolare direzione alle leggi della nazione alle quali appartengono quegli stranieri. Avrei capito sino ad un certo punto che prima di concedere una carta di soggiorno si volesse domandare allo straniero che si presenta la giustificazione delle sue qualità morali, non che dei diritti all'ospitalità con un visto del ministro della propria nazione; ma per partire sembrami che questo visto sia una cosa direi quasi superflua.

SCLOPIS. Quest'articolo fu adottato dall'ufficio centrale siccome è proposto dal Governo; il Governo meglio che ogni altro può far ragione dell'opportunità di questo scambio di attenzioni che si usano nei paesi nostri, probabilmente con intenzione che altre se ne usino pure dalle altre potenze nei paesi loro; in conseguenza l'ufficio si è riferito a quello che il Governo nelle sue particolari cognizioni di queste cose potrà aver creduto opportuno. Se il Governo crede che questa sia disposizione soverchia, e che non si possa pregiudicare sotto verun rapporto ai cittadini nostri negli Stati esteri, l'ufficio non avrà difficoltà di acconsentire alla soppressione; se invece il ministro si esprimesse in senso che convega mantenere ciò che egli stesso ha già progettato, l'ufficio sarà disposto a prestargli adesione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il vero motivo per cui fu proposto quest'articolo non può essere altro che quello testè accennato dal senatore Sclopis.

E di vero, mantenendolo come è, si viene a dare una maggior prova della buona volontà del Governo e della sua in-

tenzione di mantenere le ottime relazioni che esistono cogli Stati esteri: in quanto che il suddito di nazione estera non esce dallo Stato senza che il ministro della sua nazione non ne sia prevenuto.

Inoltre vi ha anche un altro vantaggio pel viaggiatore medesimo, in quanto che se il passaporto è munito del visto del suo ministro, è sicuro di non incontrare difficoltà sulla frontiera di quel paese dove intende portarsi, e dove forse incontrerebbe difficoltà, se questo non fosse fatto.

Quindi pare a me che sia necessario, od utile almeno, il mantenere questo articolo.

DI POLLONE. Io veramente non potrei accostarmi all'opinione del signor ministro dell'interno. Mi pare che noi non dobbiamo farci i tutori degli interessi degli stranieri che vanno e vengono nel nostro paese: dobbiamo lasciar loro questa cura.

Io piuttosto vedrei un'altra disposizione più essenziale da sostituire alle parole che si contengono nell'articolo di cui io darò lettura... se non che era mi s'interpone la difficoltà di non poterlo leggere, perchè più non ci si vede. (*ilarità*)

Mi pare però di vedere che gli stranieri, che hanno una carta di soggiorno e vogliono partire, dovranno far vidimare i loro passaporti anche dai ministri esteri. Io vorrei invece stabilire che gli stranieri i quali arrivassero con un passaporto non vidimato dalle autorità che si trovano presso i paesi esteri, per esempio dal nostro ambasciatore, dovessero prima avere la vidimazione del rappresentante del loro paese, come guarentigia prima di rilasciare a quelli la carta di sicurezza; di modo che invece d'imporre loro l'obbligo alla partenza io imporrei l'obbligo all'arrivo, come mezzo di guarentigia verso il nostro Governo; sicchè veramente per la partenza io non posso a meno di votare contro l'articolo.

ALFIERI. In primo luogo io osserverò sopra quanto ha detto l'onorevole senatore Di Pollone, che forse quell'obbligo di vidimazione, non potrebbe imporsi per parte del ministro di quelle potenze cui appartiene l'individuo che arriva, nè potrebbe eseguirsi con qualche parità, perchè sappiamo che vi sono paesi dove la permanenza dei viaggiatori non è sottomessa a questa condizione. Così, per esempio, un ministro inglese non potrà rifiutare il suo visto ad un passaporto che gli si presentasse per ottenere un permesso di soggiorno; lo stesso è di altri paesi. Quindi questa formalità, a mio avviso, non verrebbe ad avere nessun effetto utile.

Osserverò poi, a proposito di quanto venne detto dall'onorevole signor ministro dell'interno, che vi sarebbe qualche difficoltà a mantenere per quei soli motivi il disposto dell'articolo 82, inquantochè egli si trova collegato coll'articolo 83 che lo segue.

Questo dice:

« Gli stranieri che fossero in contravvenzione alle discipline sopra prescritte » (e questo comprende anche quelle dell'articolo precedente) « senza che possano giustificare una ragionevole causa, e che continueranno a rimanere nello Stato malgrado il rifiuto della carta di soggiorno o dopo che fosse loro stata ritirata, saranno considerati come sospetti ed espulsi in via amministrativa dallo Stato. »

Questa sanzione dell'espulsione applicata alla contravvenzione è molto grave; ma è tanto più grave la seconda, imperocchè, giusta le circostanze, potranno anche essere arrestati e scortati al confine senza pregiudizio dei provvedimenti ai quali in via giudiziaria potrebbe farsi luogo. Questa sanzione grave assai, come pare non si possa disconoscere, verrebbe

in appoggio di un'attribuzione che si conferirebbe al ministro estero, mentre esso per proprio titolo non ha un tale mandato.

Sembrami adunque, ripeto, essere cosa di grave momento l'ammissione di quest'articolo, quando si consideri che cortesia dee corrispondere a cortesia, e che si debbono tenere in giusta considerazione le buone relazioni che ci si usano negli altri paesi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non ho difficoltà a che si sopprima. Non vedo un'importanza tale che la legge non possa stare senza questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo.

Chi intende disapprovarlo...

Molte voci. Approvarlo...

PRESIDENTE. Fa lo stesso...

COLLI. Bisogna intendersi bene.

PRESIDENTE. Intendiamoci pure. Chi vuole ammettere l'articolo in questione voglia levarsi.

(Non è conservato.)

Il ministro delle finanze aveva chiesto la parola per una comunicazione; ma siccome non manca che un articolo a compiere la discussione del capo III...

NIGRA, ministro delle finanze. Aspetterò il fine.

PRESIDENTE. Allora leggerò l'articolo 83, dal quale naturalmente s'intende escluso tutto ciò che è portato nell'articolo or ora rigettato.

« Gli stranieri che fossero in contravvenzione alle discipline sopra prescritte, senza che possano giustificare una ragionevole causa, e che continueranno a rimanere nello Stato, malgrado il rifiuto della carta di soggiorno, o dopo che fosse stata loro ritirata, saranno considerati come sospetti ed espulsi in via amministrativa dallo Stato. Secondo le circostanze potranno anche essere arrestati e scortati al confine, senza pregiudizio dei provvedimenti in via giudiziaria, se potesse farsi luogo. »

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA RIUNIONE DEI DEBITI CREATI NEL 1849.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la riunione dei debiti creati nel 1849, approvato dalla Camera dei deputati, il quale chiedo sia dichiarato d'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 300.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Il ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza; io dimando al Senato se vuole accordarla.

(Il Senato accorda l'urgenza.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani al tocco:

1° Interpellanze del senatore Della Torre al ministro di grazia e giustizia;

2° Continuazione della discussione della legge di pubblica sicurezza.